SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 271

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 novembre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 settembre 2004.

Proposta di ripartizione delle risorse stabilite dall'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Esercizio 2004.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) che ha previsto l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di ricerca di rilevante valore scientifico, anche con riguardo alla tutela della salute e all'innovazione tecnologica;

Visto, in particolare, che il predetto fondo è istituito con dotazione finanziaria di 225 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004;

Considerato, inoltre, che il predetto art. 56 prevede come alla ripartizione del fondo tra le diverse finalità si provveda con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

Considerato, altresì, che con il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è previsto siano stabiliti procedure, modalità e strumenti per l'utilizzo delle richiamate risorse;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2003) con il quale si è proceduto alla ripartizione della quota del citato per l'anno 2003;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 settembre 2003 con il quale è stata nominata la commissione prevista all'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003;

Ritenuto, in particolare, che, ai sensi del predetto art. 56, nella ripartizione del fondo dovrà essere assicurato, in via prioritaria, il finanziamento dei progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali;

Viste le linee-guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo approvate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) nella seduta del 19 aprile 2002 e, in particolare, i quattro assi in cui esse si articolano;

Visto il VI Programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea 2002-2006, approvato il 3 giugno 2002 e, in particolare, le priorità tematiche in cui esso si articola;

Vista la proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la ripartizione del fondo di cui al richiamato art. 56 della legge n. 289/2003 che, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute e il Ministro per l'innovazione tecnologica, nell'indicare gli obiettivi della ripartizione, individua, in coerenza con le linee-guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo e il VI Programma quadro comunitario, i seguenti settori di intervento:

progetti di ricerca su temi prioritari per la salute;

progetti di ricerca sui temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica;

progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale;

realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato.

Considerato che, in coerenza con le richiamate linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo, la predetta proposta indica, tra gli strumenti per l'attuazione degli interventi proposti: il Fondo per gli investimenti della ricerca di base (FIRB) di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR) di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

Ritenuta l'opportunità che i temi prioritari per la salute siano finanziati mediante il ricorso a strumenti già in essere presso il Ministero della salute;

Considerato che le specifiche modalità operative degli strumenti predetti risultano pienamente coerenti con le normative comunitarie in tema di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo e, in particolare, il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 593 dell'8 agosto 2000 (di attuazione del predetto decreto legislativo n. 297/1999) costituisce regime di aiuti approvato dalla Commissione europea con decisione n. D430165 del 26 luglio 2000;

Verificata la coerenza della predetta proposta in data 10 settembre 2004 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con i contenuti delle richiamate linee guida della politica scientifica e tecnologica del Governo, nonché con i contenuti del richiamato VI Programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo;

Tenuto conto degli interventi già attivati a valere sulle risorse del richiamato fondo nell'esercizio 2003;

Ravvisata la opportunità che i nuovi interventi siano finalizzati ad obiettivi di consolidamento degli investimenti effettuati;

Decreta:

Art. 1.

La quota di 100 milioni di euro per l'anno 2004, di cui all'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), è destinata al finanziamento degli interventi secondo la seguente tabella:

RIPARTIZIONE, PER L'ANNO 2004, DELLE RISORSE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 56 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2002, N. 289 (LEGGE FINANZIARIA 2003).

Interventi	Previsione di finanziamento (Milioni di euro)
1) *Progetti inerenti temi prioritari per la salute*	
progetti di ricerca per il miglioramento della qualità della vita (Terapia del dolore)	2
progetti gestionali per le patologie a maggiore impatto sociale (oncologia, AIDS, cardiologia, malattie metaboliche, riabilitazione psichiatrica ecc); modelli di studio con coinvolgimento del volontariato	6
progetti di ricerca nel settore dell'AIDS	10
progetti di ricerca nel settore delle malattie neurodegenerative delle attività di neuroriabilitazione	5
— progetti per l'emergenza-urgenza (pronto soccorso)	2
2) *Progetti inerenti temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica*	
— ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione	5
— ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi	5
— progetti di ricerca per nuove tecnologie nel campo della sicurezza e della lotta alla criminalità	10
3) *Progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale*	10
4) *Realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato* . . .	45

Art. 2.

In relazione a quanto disposto nel precedente art. 1, la quota di 100 milioni di euro risulta, per l'anno 2004, così assegnata:

75 milioni di euro al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ivi compresa una quota pari a 10 milioni di euro da destinare alla realizzazione delle iniziative indicate dal Ministro per l'innovazione e le tecnologie, per interventi da realizzarsi, secondo gli strumenti del FAR e del FIRB e sulla base della seguente ripartizione:

Interventi	Assegnazione	Strumento di intervento
Progetti inerenti temi prioritari nel settore dell'innovazione tecnologica		
ricerca e sviluppo di tecnologie e metodologie per incubatori, reti di imprese, territori digitali e e-government di prossima generazione	5	FAR
ricerca e sviluppo di tecnologie per l'interazione multisensoriale e per l'integrazione dinamica dei servizi per sistemi adattativi . . .	5	FAR
progetti di ricerca per nuove tecnologie nel campo della sicurezza e della lotta alla criminalità	10	FAR
Progetti di ricerca sui nuovi modelli tecnologici e organizzativi delle imprese e dei settori industriali nell'economia digitale	10	FIRB
Realizzazione e potenziamento di laboratori di ricerca pubblico-privato	45	FIRB

25 milioni di euro al Ministero della salute per interventi da realizzarsi secondo gli strumenti di propria competenza.

Art. 3.

Nella selezione e nel finanziamento dei progetti le amministrazioni dovranno assicurare, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), il sostegno prioritario, a parità di merito scientifico, ai progetti presentati da soggetti che abbiano ottenuto, negli anni precedenti, un eccellente risultato nell'utilizzo e nella capacità di spesa delle risorse comunitarie assegnate e delle risorse finanziarie provenienti dai programmi quadro di ricerca dell'Unione europea o dai fondi strutturali.

Art. 4.

La commissione istituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 23 settembre 2003, ai sensi dell'art. 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 aprile 2003, assicura il miglior coordinamento e la più puntuale valutazione degli interventi per la massima efficacia degli stessi.

Roma, 20 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2004
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 272

04A11158

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004.

Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello, il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2003, nonché l'ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 novembre 2003 con cui lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 dicembre 2004;

Vista la nota del 4 agosto 2004, del sindaco del comune di Orbetello - Commissario delegato con la quale è stata chiesta la proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza in considerazione che gli interventi predisposti per fronteggiare il grave inquinamento della laguna di Orbetello sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Considerata, altresì, la necessità di realizzare gli ulteriori interventi finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario;

Visto l'esito della riunione tenutasi in data 13 ottobre 2004 presso il Dipartimento della protezione civile, con il sindaco del comune di Orbetello - Commissario delegato, con un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e con un rappresentante della regione Toscana, in merito alla definizione della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2006 per consentire il definitivo risanamento ambientale della laguna di Orbetello e di cui al verbale sottoscritto dagli intervenuti in pari data;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 lo stato di emergenza in relazione al grave inquinamento della laguna di Orbetello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11190

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 novembre 2004.

Ulteriori disposizioni per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello. (Ordinanza n. 3381).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239 del 21 agosto 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 199 del 26 agosto 2002, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del

22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

Considerata la necessità di procedere, con ogni urgenza, alla realizzazione degli interventi finalizzati all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario;

Considerato, altresì, che risulta indispensabile provvedere urgentemente alla rimozione delle alghe dagli ambiti lagunari indicando, se del caso, ulteriori siti di stoccaggio nell'ipotesi in cui risultasse insufficiente il deposito attualmente esistente: ciò in relazione alla ineludibile esigenza di bonificare un ampio specchio di laguna attualmente conterminato per accogliere lo scarico dei reflui non trattati;

Considerato, infine, che le esigenze sopra esposte sono state compiutamente descritte nel verbale del 13 ottobre 2004, sottoscritto dal sindaco del comune di Orbetello - Commissario delegato, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e da un rappresentante della regione Toscana;

Ritenuto, quindi, imprescindibile ed urgente consentire la celere prosecuzione e realizzazione di ogni indispensabile attività, da parte del Commissario delegato, finalizzata a fronteggiare il grave inquinamento in atto nella laguna di Orbetello;

Acquisita l'intesa della regione Toscana e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con il citato verbale del 13 ottobre 2004;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il sig. Rolando Di Vincenzo, Commissario delegato, provvede all'espletamento di tutte le iniziative finalizzate all'adeguamento ed al potenziamento sia dell'impianto di depurazione di Terrarossa che della rete di collettamento degli scarichi dei comuni di Orbetello e di Monte Argentario, anche parzializzando la funzionalità degli impianti esistenti; provvede, altresì, alla rimozione delle alghe dagli ambiti lagunari, indicando, ove necessario, ulteriori siti di stoccaggio nell'ipotesi in cui risultasse insufficiente il deposito di Patanella, adottando ogni possibile intervento di bonifica in ambito lagunare.

2. Il Commissario delegato, nell'espletamento delle attività contrattuali in materia di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, agisce nel rispetto della normativa comunitaria, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 3198/2002, dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3239/2002 e dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261/2003.

Art. 2.

1. Al comma 7 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, le parole «per un numero massimo di sette unità» sono sostituite con le seguenti: «per un numero massimo di cinque unità».

2. La composizione della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3198 del 23 aprile 2002, come integrata dell'art. 6, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è aumentata di un ulteriore componente.

Art. 3.

Per la realizzazione degli interventi previsti dalla presente ordinanza, il Commissario delegato è autorizzato, ove ne ricorra la necessità, ad avvalersi delle ulteriori seguenti deroghe alla normativa vigente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico anche comunitario:

regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, articoli 133 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 21, 25;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, articoli 14 e 29 (limitatamente al comma 1, lettere *f, f-bis* e *f-ter*), 30 (limitatamente ai commi 6 e 6-*bis*), e comunque limitatamente alle disposizioni riferite agli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 6;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 26, 39, 46 e 47;

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti collegate alla legge n. 109/1994;

legge regionale Toscana 6 aprile 2000, n. 56;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 24, 25, 26, 146, 147, 150, 152, 153 e 154;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.

Art. 4.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 novembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

04A11189

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 novembre 2004.

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, recante «Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione»;

Visto il decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto legislativo del 19 marzo 1996, n. 242, recante «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, recante «Regolamento per la disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto interministeriale 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1998, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco»;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, nella riunione n. 261 del 9 aprile 2003;

Considerato che i dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle opere soggette al rispetto del requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso di incendio» devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;

Ritenuta la necessità di provvedere all'emanazione di norme e criteri per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi antipanico e dei dispositivi per le uscite di emergenza;

Espletata, con notifica 2003/186/I la procedura di informazione di cui alla direttiva 98/34/CE, modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto - Campo di applicazione

Il presente decreto stabilisce i criteri da seguire per la scelta dei dispositivi di apertura manuale, di seguito denominati «dispositivi», delle porte installate lungo le vie di esodo nelle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l'installazione.

I dispositivi di cui al comma precedente devono essere conformi alle norme UNI EN 179 o UNI EN 1125 o ad altre a queste equivalenti, secondo quanto disposto nel successivo art. 3.

Art. 2.

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si riportano le definizioni di cui ai riferimenti in premessa, come segue :

a) via di emergenza (o via di esodo, o di uscita, o di fuga): percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;

c) uscita di piano: uscita che consente alle persone di non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio e che può configurarsi come segue:

c.1) uscita che immette direttamente in un luogo sicuro;

c.2) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro;

c.3) uscita che immette su di una scala esterna;

d) luogo sicuro: luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;

e) percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio. Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da una scala esterna.

Art. 3.

Criteri di installazione

Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, i dispositivi di cui all'art. 1 devono essere muniti di marcatura CE.

In particolare, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, l'installazione dei dispositivi di cui all'art. 1 è prevista nei seguenti casi:

a) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi almeno conformi alla norma UNI EN 179 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

*a.*1*)* l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da meno di 10 persone;

*a.*2*)* l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da un numero di persone superiore a 9 ed inferiore a 26;

b) sulle porte delle vie di esodo, qualora sia prevista l'installazione di dispositivi e fatto salvo il disposto di cui all'art. 5, devono essere installati dispositivi conformi alla norma UNI EN 1125 o ad altra a questa equivalente, qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

*b.*1*)* l'attività è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 9 persone;

*b.*2*)* l'attività non è aperta al pubblico e la porta è utilizzabile da più di 25 persone;

*b.*3*)* i locali con lavorazioni e materiali che comportino pericoli di esplosione e specifici rischi d'incendio con più di 5 lavoratori addetti.

Art. 4.

Commercializzazione, installazione e manutenzione dei dispositivi

La commercializzazione, l'installazione e la manutenzione dei dispositivi deve essere realizzata attraverso l'osservanza dei seguenti adempimenti:

a) per il produttore:

*a.*1*)* fornire le istruzioni per la scelta in relazione all'impiego per l'installazione e la manutenzione;

b) per l'installatore:

*b.*1*)* eseguire l'installazione osservando tutte le indicazioni per il montaggio fornite dal produttore del dispositivo;

*b.*2*)* redigere, sottoscrivere e consegnare all'utilizzatore una dichiarazione di corretta installazione con esplicito riferimento alle indicazioni di cui al precedente punto *b.*1*)*;

c) per il titolare dell'attività:

*c.*1*)* conservare la dichiarazione di corretta installazione;

*c.*2*)* effettuare la corretta manutenzione del dispositivo osservando tutte le istruzioni per la manutenzione fornite dal produttore del dispositivo stesso;

*c.*3*)* annotare le operazioni di manutenzione e controllo sul registro di cui all'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37.

Art. 5.

Termini attuativi e disposizioni transitorie

I dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività di cui all'art. 3 del presente decreto, sono sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell'attività che comportino un'alterazione peggiorativa delle vie di esodo o entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La manutenzione dei dispositivi di cui al comma precedente dovrà comunque garantire il mantenimento della loro funzionalità originaria e dovrà essere effettuato quanto prescritto al punto *c.*3*)* dell'art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione.

Roma, 3 novembre 2004

Il Ministro: PISANU

04A11117

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 settembre 2004.

Recepimento della direttiva 2004/4/CE della Commissione del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, riguardante l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto 9 marzo 1999, n. 114, concernente l'attuazione della direttiva 98/28/CE recante deroga a talune disposizioni della direttiva 93/43/CEE sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto via mare dello zucchero greggio;

Vista la direttiva 2004/4/CE della Commissione del 15 gennaio 2004, che modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi;

Decreta:

Art. 1.

1. L'appendice 1 dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, è sostituita dall'allegato al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 2004

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 184

ALLEGATO I

ELENCO DEI CARICHI PRECEDENTI ACCETTABILI

Sostanza (sinonimi)	N.CAS
Acido acetico	64-19-7
Anidride acetica (Anidride etanoica)	108-24-7
Acetone (dimetilchetone; 2-propanone)	67-64-1
Distillati di oli acidi e di acidi grassi da oli e grassi vegetali e/ o loro miscele e da grassi e oli animali e marini	
Idrossido di ammonio (idrato di ammonio; soluzione di ammoniaca; idrato ammonico)	1336-21-6
Polifosfato di ammonio	68333-79-9 10124-31-9
Oli e grassi animali , marini, vegetali e idrogenati (diversi da quelli estratti dal guscio dell'anacardio e dal tallolio grezzo)	
Cera d'api (bianca e gialla)	8006-40-4 8012-89-3
Alcool benzilico (solo purezza per reagenti e NF)	100-51-6
Acetati di butile (n-; sec-; terz)	123-86-4 105-46-4 540-88-5
La soluzione di cloruro di calcio è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni.	10043-52-4
Lignosolfonato di calcio	8061-52-7
Cera candelilla	8006-44-8
Cera carnauba (cera brasiliana)	8015-86-9
Cicloesano (esametilene; esanaftene; esalidrobenzene)	110-82-7
Olio epossidato di soia (con un tenore minimo di ossigeno ossirano del 7 % e uno massimo dell'8%)	8013-07-8
Etanolo (Alcool etilico)	64-17-5
Acetato d'etile (etere acetico; estere acetico; nafta di aceto)	141-78-6
2-etilesanolo (2-etilesilalcool)	104-76-7
Acidi grassi:	
Acido arachidico (acido eicosanoico)	506-30-9
Acido benetico (acido docosanoico)	112-85-6
Acido butirrico (acido n-butirrico; acido butanoico; acido acetico etilico; acido formico propilico)	107-92-6
Acido caprinico (acido n-decanoico)	334-48-5
Acido capronico (acido n-esanoico)	142-62-1
Acido caprilico (acido n-ottanoico)	124-07-2
Acido erucico (acido cis 13-docosenoico)	112-86-7
Acido eptoico (acido n-eptanoico)	111-14-8
Acido laurico (acido n-dodecanoico)	143-07-7
Acido lauroleico (acido dodecanoico)	4998-71-4

Sostanza (sinonimi)	N.CAS
Acido linoleico (acido 9,12-ottadecadienoico)	60-33-3
Acido linolenico (acido 9,12,15-ottadecatrienoico)	463-40-1
Acido miristico (acido n-tetradecanoico)	544-63-8
Acido miristoleico (acido n-tetradecenoico)	544-64-9
Acido oleico (acido n-ottadecenoico)	112-80-1
Acido palmitico (acido n-esadecanoico)	57-10-3
Acido palmitoleico (acido cis-9-esadecenoico)	373-49-9
Acido pelargonico (acido n-nonanoico)	112-05-0
Acido ricinoleico (acido cis 12-idrossiottadec-9-enoico; acido dell'olio di ricino)	141-22-0
Acido stearico (acido n-ottadecanoico)	57-11-4
Acido valerico (acido n-pentanoico; acido valerianico)	109-52-4

Alcoli grassi:

Alcool butilico (1-butanolo; Alcool butirrico)	71-36-3
Alcool caprolico (1-esanolo; Alcool esilico)	111-27-3
Alcool caprilico (1 n-ottanolo; eptile carbinolo)	111-87-5
Alcool cetilico (Alcool C-16; 1-esadecanolo; Alcool cetilico; Alcool palmitilico, Alcool n-primario esadecilico)	36653-82-4
Alcool decilico (1-n-decanolo)	112-30-1
Alcool enantilico (1-eptanolo; Alcool eptilico)	111-70-6
Alcool laurilico (n-dodecanolo; Alcool dodecilico)	112-53-8
Alcool miristilico (1-tetradecanolo; tetradecanolo)	112-72-1
Alcool nonilico (1-nonanolo; Alcool pelargonico; ottilcarbinolo)	143-08-8
Alcool oleico (ottadecenolo)	143-28-2
Alcool stearilico (1-ottadecanolo)	112-92-5
Alcool tridecilico (1-tridecanolo)	27458-92-0 112-70-9

Miscele di alcoli grassi:

Alcool miristilico laurilico (C_{12}-C_{14})	
Alcool stearilico cetilico (C_{16}-C_{18})	

Esteri di acidi grassi-qualsiasi estere prodotto dalla combinazione di uno qualunque degli acidi grassi sopra elencati con uno qualunque degli alcoli grassi sopra elencati. Ad esempio: miristrato di butile, palmitato oleilico e stearato cetilico

Esteri di metile degli acidi grassi:

Laurato metilico (dodecanoatometilico)	111-82-0
Palmitato metilico (esadecanoatometilico)	112-39-0
Stearato metilico (ottadecanoatometilico)	112-61-8
Oleato metilico (ottadecenoatometilico)	112-62-9
Acido formico (acido metanoico; acido carbossilico di idrogeno)	64-18-6
Glicerina (glicerolo)	56-81-5

Glicoli:

Butanodiolo

1,3 butanodiolo (1,3-butilenglicole)	107-88-0
1,4 butanodiolo (1,4-butilenglicole)	110-63-4
Polipropilenglicole (peso molecolare maggiore di 400)	25322-69-4

Sostanza (sinonimi)	N.CAS
Propilenglicole [1,2-propilenglicole; 1,2-propanodiolo; 1,2-diidrossipropano; monopropilenglicole(MPG); metilglicole]	57-55-6
1,3 propilenglicole (trimetilenglicole;1,3-propanodiolo)	504-63-2
n-eptano	142-82-5
n-esano (purezza tecnica)	110-54-3 64742-49-0
Isobutilacetato	110-19-0
Isodecanolo (Alcool isodecilico)	25339-17-7
Isononal (Alcool isononilico)	27458-94-2
Isoottanolo (Alcool isoottilico)	26952-21-6
Isopropanolo (Alcool isopropilico; IPA)	67-63-0
Limonene (dipentene)	138-86-3
Soluzione di cloruro di magnesio	7786-30-3
Metanolo (Alcool metilico)	67-56-1
Metiletilchetone (2-butanone)	78-93-3
Metilisobutilchetone (4-metil-2-pentanone)	108-10-1
Metil-terz-butil-etere (MTBE)	1634-04-4
Melasse	57-50-1
Cera di lignite	8002-53-7
Cera di paraffina	8002-74-2 63231-60-7
Pentano	109-66-0
Acido fosforico (acido ortofosforico)	7664-38-2
L'acqua potabile è accettabile come carico precedente solo se il carico ad essa immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	
L'idrossido di potassio (potassa caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	1310-58-3
Acetato n-propilico	109-60-4
Tetramero del propilene	6842-15-5
Alcool propilico (propan-1-olo; 1-propanolo)	71-23-8
L'idrossido di sodio (soda caustica) è accettabile come carico precedente solo se il carico ad esso immediatamente precedente figura nell'elenco e non è sottoposto ad analoghe restrizioni	1310-73-2
Diossido di silicio (microsilice)	7631-86-9
Silicato di sodio (vetro solubile)	1344-09-8
Sorbitolo (d-sorbitolo; Alcool esaidrico; d-sorbite)	50-70-4
Acido solforico	7664-93-9
Soluzione di nitrato di ammoniaca di urea (UAN)	
Fecce di vino (vinasses, vinaccia, tartaro, vini, argil, arcilla, weinstein; ditartrato di potassio, biturato grezzo di potassio)	868-14-4
Olio minerale bianco	8042-47-5

04A11196

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 18 ottobre 2004.

Scioglimento di diciassette società cooperative.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI NAPOLI

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma 1, parte seconda;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996, della direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative, di seguito indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda;

Visto il parere del comitato centrale per la cooperazione di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127.

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003, articoli 1 e 2;

Decreta:

Le seguenti diciassette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1 parte seconda, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1975, n. 400:

società cooperativa «Goliuso», con sede in Quarto, costituita in data 30 gennaio 1980, per rogito notaio Rotondano Giuseppe, registro società n. 847/80, REA n. 324402, codice fiscale n. 03160090639, BUSC n. 8627;

società cooperativa «Epomeo», con sede in Napoli, costituita in data 12 febbraio 1981 per rogito notaio Gennaro Incoronato, registro società n. 995/81, REA n. 332329, codice fiscale n. 03392210633, BUSC n. 9194;

società cooperativa «Co.Ri.Da.», con sede in Napoli, costituita in data 16 ottobre 1981 per rogito notaio Rosalba Miglietta, registro società n. 4150/81, REA n. 337653, codice fiscale n. 03536480639, BUSC n. 9621;

società cooperativa «C.O.M.E.T.A.», con sede in Napoli, costituita in data 16 febbraio 1983 per rogito notaio Desio Domenico, registro società n. 1402/83, REA n. 348547, codice fiscale n. 04067580631, BUSC n. 10324;

società cooperativa «Socialtransport», con sede in Napoli, costituita in data 6 maggio 1983 per rogito notaio Incoronato Gennaro, registro società n. 2438/83, REA n. 350976, codice fiscale n. 04144690635, BUSC n. 10456;

società cooperativa «La Gazzella», con sede in Napoli, costituita in data 3 dicembre 1984 per rogito notaio Vittorio Folinea, registro società n. 357/85, REA n. 386847, codice fiscale n. 04585670633, BUSC n. 11082;

società cooperativa «La Nuova Flegrea», con sede in Pozzuoli, costituita in data 20 febbraio 1986 per rogito notaio Mario Ferrara, registro società n. 2358/86, REA n. 409117, codice fiscale n. 04946560630, BUSC n. 11620;

società cooperativa «Futura», con sede in Procida, costituita in data 14 maggio 1986 per rogito notaio Pasquale Spadaccio, registro società n. 4339/86, REA n. 413325, codice fiscale n. 05055360639, BUSC n. 11751;

società cooperativa «Castrese», con sede in Marano, costituita in data 7 ottobre 1986 per rogito notaio Alfonso Monda, registro società n. 6333/86, REA n. 416965, codice fiscale n. 05105860638, BUSC n. 11866;

società cooperativa «Centro Teatro Club», con sede in Napoli, costituita in data 21 gennaio 1987 per rogito notaio Rosalba Miglietta, registro società n. 4080/87, REA n. 426252, codice fiscale n. 05190560630, BUSC n. 12057;

società cooperativa «I.S.A.S.», con sede in Castellammare di Stabia, costituita in data 11 marzo 1988 per rogito notaio Francesco Saverio D'Orsi, registro società n. 4860/88, REA n. 451684, codice fiscale n. 05660560631, BUSC n. 12431;

società cooperativa «Napoli», con sede in Napoli, costituita in data 20 febbraio 1991 per rogito notaio Giuseppe Grasso, registro società n. 2497/91, REA n. 483755, codice fiscale n. 06295350638, BUSC n. 13085;

società cooperativa «La Nuova Novanta», con sede in Castello di Cisterna, costituita in data 5 ottobre 1990 per rogito notaio Paolo Scarnecchia, registro società n. 2348/91, REA n. 484252, codice fiscale n. 06180900638, BUSC n. 13092;

società cooperativa «Madeinart», con sede in Napoli, costituita in data 6 febbraio 1992 per rogito notaio Ferdinando Spagnuolo, registro società n. 3210/92, REA n. 499173, codice fiscale n. 06558510639, BUSC n. 13356;

società cooperativa «Mediterraneo», con sede in Napoli, costituita in data 2 giugno 1992 per rogito notaio Elio Bellecca, registro società n. 4400BIS/92, REA n. 500225, codice fiscale n. 06566200637, BUSC n. 13434;

società cooperativa «Itinerari», con sede in Napoli, costituita in data 16 ottobre 1992 per rogito notaio Pascquale Macchiarelli, registro società n. 6283/92, REA n. 503670, codice fiscale n. 06591340630, BUSC n. 13524;

società cooperativa «L'Oasi del Consumatore», con sede in Napoli, costituita in data 8 ottobre 1996 per rogito notaio Vittoria Vosa, registro società n. 860034/96, REA n. 565627, codice fiscale n. 07080330637, BUSC n. 14073.

Napoli, 18 ottobre 2004

Il dirigente: MORANTE

04A11130

DECRETO 29 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Spazio a r.l.», in Rozzano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile, ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Spazio a r.l.», con sede in Rozzano (Milano), via Pavese n. 94;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 9 aprile 2003, relativo alla società cooperativa «Spazio a r.l.», con sede in Rozzano (Milano), via Pavese n. 94, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987);

Decreta:

La società cooperativa «Spazio a r.l.», sede legale in Rozzano (Milano), via Pavese n. 94, costituita per rogito notaio dott. Michele Marchetti di Milano in data 17 novembre 1986, repertorio n. 15988/2449, racc. BUSC n. 12925/226308, codice fiscale n. 08545630157.

È sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1987, non ha compiuto atti di gestione da allora, non è in grado di raggiungere lo scopo per il quale è stata costituita e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 29 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A11132

DECRETO 2 novembre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «A.CIL.», con sede in Civitavecchia (Roma), costituita per rogito notaio Romano Mario Enzo, in data 30 novembre 1987, repertorio n. 32404, registro società n. 1611/88, tribunale di Civitavecchia, BUSC n. 30529, codice fiscale n. 08210060581;

società cooperativa «Tulipano», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini Orietta, in data 30 ottobre 1991, repertorio n. 24168, registro società n. 3369/92, tribunale di Roma, BUSC n. 33086, codice fiscale n. 04184431007;

società cooperativa «Puntoeacapo», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Mario Enzo Romano, in data 15 maggio 1995, repertorio n. 261076, registro società n. 5801/95, tribunale di Roma, BUSC n. 34332, codice fiscale n. 04919601007;

società cooperativa «Fiduciaria Artigiana», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Erminio Campanini, in data 8 febbraio 1972, repertorio n. 11438, registro società n. 527/72, tribunale di Roma, BUSC n. 20852, codice fiscale n. 80119890582.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 2 novembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11128

DECRETO 2 novembre 2004.

Scioglimento di quattro società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore nei scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003 ad oggetto «Rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative»;

Visto il parere della commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che le società cooperative:

evidenziano un valore della produzione iscritto a bilancio inferiore a 25.000,00 euro e contemporaneamente si verifica il mancato deposito dei bilanci per almeno due esercizi nonché una mancata attività gestionale per almeno due anni;

non depositano bilanci d'esercizio da cinque anni;

non reintegrano la compagine sociale per un anno oltre il limite di legge;

Visto l'ultimo verbale di revisione ordinaria effettuata nei confronti delle società cooperative sotto indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dalla legge per lo scioglimento;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

società cooperativa «Di Consumo Opera Universitaria», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gilberto Colalelli, in data 10 gennaio 1975, repertorio n. 24475, registro società n. 675, tribunale di Roma, BUSC n. 22616, codice fiscale n. 02278560582;

società cooperativa «La Nuova Comunità», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Giuseppe Intersimone, in data 22 aprile 1975, repertorio n. 117524, registro società n. 2042/75, tribunale di Roma, BUSC n. 22761, codice fiscale n. 02306150588;

società cooperativa «Antares», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Gaglione Angelo, in data 5 luglio 1990, repertorio n. 19990, registro società n. 10491/90, tribunale di Roma, BUSC n. 32104, codice fiscale n. 03904381005;

società cooperativa «Prima», con sede in Roma, costituita per rogito notaio Lucarini Orietta, in data 20 novembre 1991, repertorio n. 24304, registro società n. 11097/91, tribunale di Roma, BUSC n. 32859, codice fiscale n. 04200501007;

società cooperativa «Giovani per il Lazio», con sede in Marino (Roma), costituita per rogito notaio Pensabene Perez Giuseppe, in data 12 novembre 1988, repertorio n. 56955, registro società n. 5849, tribunale di Velletri, BUSC n. 30854, codice fiscale n. 08648970583.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e agli organi competenti per i provvedimenti conseguenziali.

Roma, 2 novembre 2004

Il reggente del servizio: PICCIOLO

04A11129

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sabina a r.l.», in Carovigno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1996 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Sabina» a r.l., con sede in Carovigno, posizione n. 2340/273246 costituita per rogito notaio dott. Deodato La Pelosa in data 17 ottobre 1995, repertorio n. 2780, registro imprese n. 8216, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A11066

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «P.A. Croce Azzurra» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1996 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «P.A. Croce Azzurra» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 2015/242083 costituita per rogito notaio dott. Narciso Ernesto in data 9 giugno 1989, repertorio n. 2678, registro imprese n. 5745, è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A11067

DECRETO 4 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Aemme» a r.l., in San Pietro Vernotico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1987 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a euro 5.000,00 e constatato, altresì, l'impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordi-

naria, lo scrivente avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997, rinuncia al contributo notificato a suo tempo e a tutt'oggi non pagato dalla cooperativa in questione;

Decreta:

La società cooperativa «Aemme a r.l.», con sede in San Pietro Vernotico, posizione n. 1681/218904 costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci in data 10 aprile 1986 repertorio n. 133851, registro imprese n. 4102 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 4 novembre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A11068

DECRETO 5 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa mista «Luni Country Club», in Bagnone.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della Cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di Commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile,

Considerato che l'ultimo bilancio approvato e depositato risale all'anno 1993;

Considerata l'assoluta inattività dell'Ente;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della Commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'Ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa mista «Luni Country Club», con sede nel comune di Bagnone; costituitasi in data 15 giugno 1990, per rogito notaio La Rosa Carmelo, n. 13894 di repertorio; registro società n. 7511/90 del tribunale di Massa; n. BUSC: 734/246224.

Carrara, 5 novembre 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A11155

DECRETO 5 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Nautica Orione piccola società cooperativa», in Massa.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Visto il decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996, con il quale la Direzione generale della Cooperazione demanda alle Direzioni provinciali del lavoro l'adozione di provvedimenti di scioglimento, senza nomina di Commissario liquidatore, della società cooperativa, ai sensi del sopracitato articolo 2545-*septiesdecies* del codice civile,

Considerato che dall'atto della sua costituzione non ha mai approvato e depositato bilanci di esercizio;

Considerata l'assoluta inattività dell'Ente;

Preso atto dell'assoluta mancanza di beni da dover essere liquidati, nonché dell'assenza di debiti e crediti;

Visti i decreti ministeriali del 17 luglio 2003;

Preso atto di quanto disposto con delibera della commissione centrale per le cooperative del 15 maggio 2003;

Accertato che l'Ente di cui trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, in base al combinato disposto dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e delle leggi

17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, della sottoindicata società cooperativa:

1) società cooperativa di produzione e lavoro «Nautica Orione piccola società cooperativa» con sede nel comune di Massa; costituitasi in data 7 febbraio 2001, per rogito notaio Bianchi Alessandro, n. 45369 di repertorio; registro società n. 107095 della camera di commercio di Carrara; posizione BUSC: 986/304602.

Carrara, 5 novembre 2004

Il direttore provinciale: GALLINA

04A11156

DECRETO 8 novembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi Sociale Venafro Uno» a r.l., in Venafro.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ISERNIA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; in base al quale, entro il 31 dicembre 2004 gli enti cooperativi che non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque anni, qualora non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, sono sciolti senza nomina del liquidatore da iscriversi nel registro delle imprese;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale la direzione generale della cooperazione demanda alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative senza nomina del commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - divisione IV/6;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che conserva in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza sulle società cooperative, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la documentazione agli atti di questa direzione provinciale e le risultanze degli accertamenti ispettivi dai quali risulta che l'ente di che trattasi si trova nelle condizioni previste dall'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Servizi sociale Venafro Uno a r.l.», con sede nel comune di Venafro alla via P. Ovidio n. 16, costituita per rogito notaio Giuseppe Gamberale di Isernia, in data 16 gennaio 1992, codice fiscale e numero di iscrizione del registro delle imprese di Isernia 00349540948, posizione BUSC n. 381, REA n. 25602 dell'11 maggio 1992, è sciolta, ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* disp. att. trans. del codice civile, senza far luogo alla nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla direzione provinciale del lavoro di Isernia - U.O. Cooperazione - via G. Berta n. 1 (Palazzo della provincia) - 86170 Isernia.

Isernia, 8 novembre 2004

Il dirigente: D'AMICO

04A11131

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 24 settembre 2004.

Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali.

IL MINISTRO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Visto l'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173;

Visti i decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001 con i quali sono state istituite la Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, la Soprintendenza

speciale per il Polo museale fiorentino, la Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano e la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano;

Visto il decreto ministeriale 22 maggio 2001, come modificato dal decreto ministeriale 21 febbraio 2002 con il quale è stata istituita la Soprintendenza archeologica di Roma;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che «con decreti ministeriali adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti»;

Visto, in particolare, l'art. 19, comma 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che con decreti ministeriali, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede all'individuazione ed alla organizzazione degli uffici periferici del Ministero;

Visto altresì l'art. 5, comma 3, lettera *c)*, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, il quale prevede che il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione «vigila sull'efficienza ed il rendimento degli uffici del Ministero, anche attraverso un servizio ispettivo organizzato con apposito decreto ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere, in coerenza con il nuovo assetto del Ministero delineato dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale centrali e periferici dei dipartimenti e delle direzioni generali e dei relativi compiti;

Sentite le organizzazioni sindacali il 4 agosto 2004 e il 7 settembre 2004;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai sensi del presente decreto si intendono:

a) per Ministro, il Ministro per i beni e le attività culturali;

b) per Ministero, il Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 2.

Uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale

1. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione centrale del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 1 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

2. Gli uffici dirigenziali di livello non generale dell'amministrazione periferica del Ministero sono quelli individuati nell'allegato 2 al presente decreto, che ne costituisce parte integrante. In tale ambito gli incarichi di direzione della Soprintendenza archeologica di Pompei, della Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini» e del Museo nazionale d'arte orientale sono conferiti dal direttore generale per i beni archeologici. Gli incarichi di direzione del Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari e dell'Istituto nazionale della grafica sono conferiti dal direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico. L'incarico di direttore della Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea è conferito dal direttore generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, d'intesa con il direttore generale per l'architettura e l'arte contemporanee; i medesimi direttori generali provvedono all'assegnazione delle risorse finanziarie per quanto di rispettiva competenza.

3. Al Dipartimento per i beni archivistici e librari afferisce l'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

4. Nell'ambito del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione opera il servizio ispettivo al quale sono assegnati dirigenti con compiti ispettivi. Al medesimo Dipartimento afferiscono l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure, l'Istituto centrale per la patologia del libro, il Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di stato e l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione.

5. I dipartimenti e le direzioni generali dell'amministrazione centrale del Ministero sono organizzati in unità dirigenziali, secondo l'articolazione indicata con le relative attribuzioni per ciascuna di esse, rispettivamente, negli allegati da 3 a 6 al presente decreto, che ne costituiscono parte integrante.

6. I dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale non generale individuati dal presente decreto in numero di 247 unità sono ricompresi nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia di cui alla tabella *A* del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004.

7. Ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 2001, n. 307, e successive modificazioni, agli uffici di diretta collaborazione del Ministro possono essere assegnati cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito della relativa dotazione organica.

Art. 3

Abrogazioni e disposizioni transitorie

1. Sono abrogati:

a) il decreto ministeriale 11 maggio 2001, concernente l'articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali;

b) il decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per i beni archeologici, della direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio e della direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico;

c) gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per gli archivi. Nell'ambito della medesima direzione generale opera l'Archivio di Stato di Verona quale struttura organizzativa di livello non dirigenziale, in aggiunta alle altre strutture organizzative di livello non dirigenziale previste dall'art. 3 del suddetto decreto ministeriale 31 gennaio 2002;

d) gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale in data 31 gennaio 2002 di articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

e) il decreto ministeriale 27 febbraio 2002 concernente l'istituzione degli uffici amministrativi di livello dirigenziale non generale presso l'Istituto centrale della patologia del libro e l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;

f) gli articoli 1, 2 e 3 del decreto ministeriale 13 settembre 2002 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;

g) il decreto ministeriale 2 aprile 2003 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per gli archivi;

h) il decreto ministeriale 2 aprile 2003 di modifica dell'articolazione degli uffici dirigenziali non generali centrali e periferici della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

2. Resta fermo quanto disposto per la Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, per la Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano e per la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano istituite con decreti ministeriali in data 11 dicembre 2001. Resta fermo altresì quanto disposto per la Soprintendenza archeologica di Pompei e per la Soprintendenza archeologica di Roma istituita dal decreto ministeriale 22 maggio 2001, come modificato dal decreto ministeriale 21 febbraio 2002.

3. All'eventuale soppressione degli uffici istituiti ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni si potrà provvedere con successivi decreti ministeriali, in conformità a quanto disposto dall'art. 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 24 settembre 2004

Il Ministro: URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2004
Ufficio di controllo preventivo dei Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 183

ALLEGATO 1

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE CENTRALE

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento — n. 4

Direzione generale per i beni archeologici
Uffici dirigenziali — n. 3

Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici
Uffici dirigenziali — n. 3

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico
Uffici dirigenziali — n. 3

Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee
Uffici dirigenziali — n. 3

TOTALE — n. 16

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento — n. 2

Direzione generale per gli archivi
Uffici dirigenziali — n. 4

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali
Uffici dirigenziali — n. 4

TOTALE — n. 10

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del Dipartimento — n. 3

Servizio ispettivo (dirigenti con funzioni ispettive n. 26*) — n. 1

Direzione generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione
Uffici dirigenziali — n. 4

Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione
Uffici dirigenziali — n. 3

TOTALE — n. 11

(*) Escluso il responsabile del servizio ispettivo.

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

Uffici dirigenziali di supporto al Capo del dipartimento — n. 2

Direzione generale per il cinema
Uffici dirigenziali — n. 4

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo e lo sport
Uffici dirigenziali — n. 5

TOTALE — n. 11

TOTALE COMPLESSIVO — n. 48

ALLEGATO 2

UFFICI DIRIGENZIALI DI LIVELLO NON GENERALE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - AMMINISTRAZIONE PERIFERICA

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Direzione generale per i beni archeologici.

1. Soprintendenza al Museo nazionale preistorico ed etnografico «L. Pigorini», con sede a Roma;

2. Museo nazionale d'arte orientale, con sede a Roma.

Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico.

1. Soprintendenza alla Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede a Roma;

2. Museo nazionale delle arti e tradizioni popolari, con sede a Roma;

3. Istituto nazionale della grafica, con sede a Roma.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Abruzzo.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;

2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Abruzzo, con sede a L'Aquila;

3. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Abruzzo, con sede a Chieti.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Basilicata.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Basilicata, con sede a Potenza;

2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Basilicata, con sede a Matera;

3. Soprintendenza per i beni archeologici della Basilicata, con sede a Potenza.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria.

1. Direzione amministrativa della Calabria, con sede a Catanzaro;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Calabria, con sede a Cosenza;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Calabria, con sede a Cosenza;

4. Soprintendenza per i beni archeologici della Calabria, con sede a Reggio Calabria.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania.

1. Direzione amministrativa della Campania con sede a Napoli;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per Napoli e provincia, con sede a Napoli;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Caserta e Benevento, con sede a Caserta;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Salerno ed Avellino, con sede a Salerno;

5. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Napoli e Caserta, con sede a Napoli;

6. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Salerno, Avellino e Benevento, con sede a Salerno.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Emilia-Romagna

1. Direzione amministrativa dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bologna, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia, con sede a Bologna;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini, con sede a Ravenna;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Modena e Reggio Emilia, con sede a Modena;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Parma e Piacenza, con sede a Parma;

6. Soprintendenza per il patrimonio storico artistico ed etnoantropologico per le province di Bologna, Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, con sede a Bologna;

7. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Emilia-Romagna, con sede a Bologna.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Friuli-Venezia Giulia.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;

2. Soprintendenza per i beni archeologici del Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio.

1. Direzione amministrativa del Lazio, con sede a Roma;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Lazio, con sede a Roma;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per il comune di Roma, con sede a Roma;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Lazio, con sede a Roma;

5. Soprintendenza per i beni archeologici del Lazio, con sede a Roma;

6. Soprintendenza per i beni archeologici di Ostia Antica, con sede a Roma - Ostia Antica.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Liguria.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio della Liguria, con sede a Genova;

2. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria, con sede a Genova;

3. Soprintendenza per i beni archeologici della Liguria, con sede a Genova.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Lombardia.

1. Direzione amministrativa della Lombardia, con sede a Milano;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Brescia;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Milano, Bergamo, Como, Pavia, Sondrio, Lecco, Lodi e Varese, con sede a Milano;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Brescia, Cremona e Mantova, con sede a Mantova;

6. Soprintendenza per i beni archeologici della Lombardia, con sede a Milano.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche.

1. Direzione amministrativa delle Marche, con sede ad Ancona;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio delle Marche, con sede ad Ancona;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico delle Marche, con sede ad Urbino;

4. Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche, con sede ad Ancona.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Molise.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Molise, con sede a Campobasso;

2. Soprintendenza per i beni archeologici del Molise con sede a Campobasso.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Piemonte.

1. Direzione amministrativa del Piemonte, con sede a Torino;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio del Piemonte, con sede a Torino;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico del Piemonte, con sede a Torino;

4. Soprintendenza per i beni archeologici del Piemonte e del Museo antichità egizie, con sede a Torino.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia.

1. Direzione amministrativa della Puglia, con sede a Bari;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con sede a Lecce;

4. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Bari e Foggia, con sede a Bari;

5. Soprintendenza per i beni archeologici della Puglia, con sede a Taranto.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Sardegna.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Cagliari e Oristano, con sede a Cagliari;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Sassari e Nuoro, con sede a Sassari;

3. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Cagliari e Oristano con sede a Cagliari;

4. Soprintendenza per i beni archeologici per le province di Sassari e Nuoro con sede a Sassari.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Toscana.

1. Direzione amministrativa della Toscana, con sede a Firenze;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;

3. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con sede a Firenze;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Arezzo, con sede ad Arezzo;

5. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Pisa e Livorno, con sede a Pisa;

6. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Lucca e Massa Carrara, con sede a Lucca;

7. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;

8. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Siena e Grosseto, con sede a Siena;

9. Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con sede a Firenze.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici dell'Umbria.

1. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico dell'Umbria, con sede a Perugia;

2. Soprintendenza per i beni archeologici dell'Umbria, con sede a Perugia.

Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Veneto.

1. Direzione amministrativa del Veneto, con sede a Venezia;

2. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio e per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico di Venezia e Laguna, con sede a Venezia;

3. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, con sede a Venezia;

4. Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

5. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Venezia, Padova, Belluno e Treviso, con sede a Venezia;

6. Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico per le province di Verona, Rovigo e Vicenza, con sede a Verona;

7. Soprintendenza per i beni archeologici del Veneto, con sede a Padova.

TOTALE COMPLESSIVO n. 82

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Al Dipartimento per i beni archivistici e librari afferisce:

1. L'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche.

Direzione generale per gli archivi

1. Archivio Centrale dello Stato, con sede a Roma;
2. Istituto Centrale per gli Archivi, con sede a Roma - Direttore dell'Istituto;
3. Archivio di Stato di Arezzo;
4. Archivio di Stato di Bologna;
5. Archivio di Stato di Bari;
6. Archivio di Stato di Cagliari;
7. Archivio di Stato di Caserta;
8. Archivio di Stato di Catania;
9. Archivio di Stato di Firenze;
10. Archivio di Stato di Foggia;
11. Archivio di Stato di Genova;
12. Archivio di Stato di L'Aquila;
13. Archivio di Stato di Livorno;
14. Archivio di Stato di Lucca;

15. Archivio di Stato di Mantova;
16. Archivio di Stato di Milano;
17. Archivio di Stato di Modena;
18. Archivio di Stato di Napoli;
19. Archivio di Stato di Palermo;
20. Archivio di Stato di Parma;
21. Archivio di Stato di Perugia;
22. Archivio di Stato di Pisa;
23. Archivio di Stato di Reggio Emilia;
24. Archivio di Stato di Roma;
25. Archivio di Stato di Salerno;
26. Archivio di Stato di Siena;
27. Archivio di Stato di Torino;
28. Archivio di Stato di Trento, con compiti anche di Soprintendenza archivistica;
29. Archivio di Stato di Venezia;
30. Soprintendenza archivistica per l'Abruzzo, con sede a Pescara;
31. Soprintendenza archivistica per la Basilicata, con sede a Potenza;
32. Soprintendenza archivistica per la Calabria, con sede a Reggio Calabria;
33. Soprintendenza archivistica per Campania, con sede a Napoli;
34. Soprintendenza archivistica per l'Emilia-Romagna, con sede a Bologna;
35. Soprintendenza archivistica per il Friuli-Venezia Giulia, con sede a Trieste;
36. Soprintendenza archivistica per la Liguria, con sede a Genova;
37. Soprintendenza archivistica per il Lazio, con sede a Roma;
38. Soprintendenza archivistica per la Lombardia, con sede a Milano;
39. Soprintendenza archivistica per le Marche, con sede ad Ancona;
40. Soprintendenza archivistica per il Molise, con sede a Campobasso;
41. Soprintendenza archivistica per la Puglia, con sede a Bari;
42. Soprintendenza archivistica per il Piemonte, con sede a Torino;
43. Soprintendenza archivistica per la Sardegna, con sede a Cagliari;
44. Soprintendenza archivistica per la Sicilia, con sede a Palermo;
45. Soprintendenza archivistica per la Toscana, con sede a Firenze;
46. Soprintendenza archivistica per l'Umbria, con sede a Perugia;
47. Soprintendenza archivistica per il Veneto, con sede a Venezia.

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. Discoteca di Stato e Museo dell'audiovisivo;
2. Biblioteca Nazionale Centrale di Roma;
3. Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze;
4. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche direttore dell'Istituto;
5. Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche - Direttore amministrativo;
6. Biblioteca Nazionale di Napoli;
7. Biblioteca Nazionale di Torino;
8. Biblioteca Braidense di Milano;
9. Biblioteca Marciana di Venezia;
10. Biblioteca Estense di Modena;
11. Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze;
12. Biblioteca Alessandrina di Roma;
13. Biblioteca di Archeologia e Storia dell'Arte di Roma;
14. Biblioteca di Storia Moderna di Roma;
15. Biblioteca Casanatense di Roma;
16. Biblioteca Marucelliana di Firenze;
17. Biblioteca Nazionale di Bari;
18. Biblioteca Palatina di Parma;
19. Biblioteca Statale di Lucca;
20. Biblioteca Universitaria di Genova;
21. Biblioteca Statale di Trieste;
22. Biblioteca Angelica di Roma;
23. Biblioteca Vallicelliana di Roma.

TOTALE COMPLESSIVO n. 71

Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione

Al Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione afferiscono:

1. Istituto centrale del restauro - Direttore dell'Istituto;
2. Istituto centrale del restauro - Direttore amministrativo;
3. Opificio delle pietre dure - Direttore dell'Istituto;
4. Istituto centrale per la patologia del libro - Direttore dell'Istituto;
5. Istituto centrale per la patologia del libro - Direttore amministrativo;
6. Centro di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato - Direttore dell'Istituto;
7. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - Direttore dell'Istituto;
8. Istituto centrale per il catalogo e la documentazione - Direttore amministrativo;

TOTALE COMPLESSIVO n. 8

RIEPILOGO DIRIGENTI DI LIVELLO NON GENERALE
AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA

Uffici di diretta collaborazione del Ministro	n. 5
TOTALE	n. 5
Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici	
Amministrazione centrale	n. 16
Amministrazione periferica	n. 82
Soprintendenze dotate di autonomia - Direzione amministrativa della Soprintendenza archeologica di Pompei	n. 7
TOTALE	n. 105
Dipartimento per i beni archivistici e librari	
Amministrazione centrale	n. 10
Amministrazione periferica	n. 71
TOTALE	n. 81
Dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione	
Amministrazione centrale + dirigenti ispettori	n. 37
Amministrazione periferica	n. 8
TOTALE	n. 45
Dipartimento per lo spettacolo e lo sport	
Amministrazione centrale	n. 11
TOTALE	n. 11
TOTALE COMPLESSIVO	n. 247

RIEPILOGO ALLEGATI 1 e 2

Dotazione organica [d.P.R. n. 173/2004 - Tabella *a)*]	n. 247
Uffici centrali	n. 48*
Uffici di diretta collaborazione del Ministro	n. 5
Uffici periferici	n. 161
Soprintendenze dotate di autonomia ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 368/1998, e successive modificazioni (Soprintendenza speciale per il polo museale romano, Soprintendenza speciale per il polo museale fiorentino, Soprintendenza speciale per il polo museale napoletano, Soprintendenza speciale per il polo museale veneziano e Soprintendenza archeologica di Roma)	n. 5
Soprintendenza dotata di autonomia ai sensi dell'art. 9 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Soprintendenza archeologica di Pompei e Direzione amministrativa)	n. 2
Dirigenti con funzioni ispettive	n. 26**
TOTALE COMPLESSIVO	n. 247

* Ivi compreso il responsabile del Servizio ispettivo.
** Escluso il responsabile del servizio ispettivo che viene conteggiato nel numero degli uffici centrali.

ALLEGATO 3

DIPARTIMENTO PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

Servizio I - *Affari generali e personale.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale fra uffici centrali e periferici appartenenti a diverse regioni nell'ambito del Dipartimento; relazioni sindacali; ufficio del consegnatario; raccordo con gli altri Dipartimenti; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali e delle direzioni regionali afferenti al Dipartimento; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; supporto al comitato dipartimentale e al comitato dei biglietti d'ingresso; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; cura dei rapporti internazionali.

Servizio II - *Programmazione e bilancio.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza ai sensi dell'art. 3, comma 4, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali e alle direzioni regionali; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali e paesaggistici e relativi accordi di programma.

Servizio III - *Ufficio tecnico.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

proposte al Ministro per l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni culturali e paesaggistici, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza dei beni culturali e paesaggistici; monitoraggio delle attività del Dipartimento; provvedimenti da assumere in sede di conferenze di servizi per interventi di carattere intersettoriale e di dimensione sovraregionale; pareri da esprimere nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, sulla base delle valutazioni delle competenti direzioni generali; proposta al Ministro per l'esercizio dei poteri sostitutivi relativamente all'adozione dei piani paesaggistici, ai sensi degli articoli 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività preparatoria per la partecipazione del capo del Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico-scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro.

Servizio IV - *Servizio giuridico, contenzioso e attività didattica.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

elaborazione di quesiti, pareri e direttive nelle materie di competenza del solo Dipartimento; raccordo informativo con le direzioni generali e le direzioni regionali in materia di contenzioso e di quesiti proposti dalle dette direzioni all'ufficio legislativo del Ministero, al Consiglio di Stato o all'Avvocatura generale dello Stato; decisione, sulla base dell'istruttoria curata dalle competenti direzioni, dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 47, 69 e 128 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; raccordo con le direzioni generali e con le direzioni regionali per l'elaborazione di pareri su schemi di atti normativi e su leggi regionali; elaborazione di direttive anche per il coordinamento delle iniziative di formazione e aggiornamento dei docenti ai sensi degli articoli 119 e 132 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in raccordo con l'ufficio studi del Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, le direzioni generali, le direzioni regionali.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHEOLOGICI

Servizio I - *Patrimonio archeologico.*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, anche subacqueo, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale nella materia di competenza; istruzione dei provvedimenti di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; affidamento in concessione a soggetti pubblici o privati dell'esecuzione di ricerche archeologiche o di opere dirette al ritrovamento di beni culturali, ai sensi dell'art. 89 del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni archeologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni archeologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo; pagamento del premio di rinvenimento nei casi previsti dall'art. 92, del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archeologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 70, 95, 96, 97 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archeologici in ambito internazionale, tra i quali quelli di cui agli articoli 65, comma 2, lettera *b)*, 68, com-

ma 4, 71, comma 4, 76, comma 2, lettera *e)* e 82 del predetto decreto legislativo (art. 7, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *i)*, *n)*, *o)*, *p)*, *q)*, *r)*, *s)*, *t)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 7, comma 2, lettere *b)*, *c)* e *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni archeologici; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio archeologico; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Musei e parchi archeologici.*

Attività di competenza in materia di patrimonio archeologico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli Istituti e delle sedi museali afferenti alla direzione generale e per il comodato d'uso di beni archeologici; emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, lettera *b)*, e dell'art. 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici, iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio archeologico; proposte al capo del Dipartimento per il coordinamento delle inziative di promozione della Soprintendenza archeologica di Roma e della Soprintendenza archeologica di Pompei; attività di controllo e approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze archeologiche e proposte al capo del Dipartimento per il riparto delle risorse.

Servizio III - *Studi e affari generali.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio archeologico in Italia e all'estero; autorizzazione del prestito di beni archeologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archeologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archeologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale che abbia ad oggetto beni archeologici, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 7, comma 2, lettere *g)*, *h)* ed *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore archeologico; organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della Direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni archeologici ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera *l)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI ARCHITETTONICI ED IL PAESAGGIO

Servizio I - *Patrimonio architettonico.*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio architettonico di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni architettonici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo; espressione della volontà dell'amministrazione in sede di conferenza di servizi per interventi di dimensione sovraregionale nella materia di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza del ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni architettonici; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie sui beni architettonici previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni architettonici a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previsti dagli articoli 60, 95, 96 e 98, del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 (art. 8, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *g)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 8, comma 2, lettere *b)*, *c)*, *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso dal quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni architettonici; vigilanza sull'ente Ville vesuviane; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Paesaggio.*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività istruttoria e partecipazione alle conferenze di servizi per interventi di carattere sovraregionale nel settore di competenza; istruttoria dei provvedimenti di competenza in ordine ai procedimenti di valutazione di impatto ambientale; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione di beni paesaggistici; adozione in via sostitutiva della dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici ai sensi dell'art. 141 del predetto decreto legislativo (art. 8, comma 2, lettere *f)*, *g)*, *h)*, *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività connesse alla sicurezza dei beni paesaggistici; attività di progettazione comunitaria per interventi sperimentali sul paesaggio in raccordo con il Dipartimento; attuazione della convenzione europea del paesaggio; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Studi e affari generali.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza dei beni architettonici e del paesaggio in Italia e all'estero; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione dei beni architettonici e del paesaggio; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore dei beni architettonici e del paesaggio; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere sui programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione, su proposta dei direttori regionali, dei programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione e inventariazione dei beni architettonici ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *h)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO ED ETNOANTROPOLOGICO

Servizio I - *Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico.*

Attività di competenza in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico, ivi compresi i dipinti murali e gli apparati decorativi, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessioni di beni storici artistici ed etnoantropologici; autorizzazione degli interventi di demolizione e rimozione definitiva da eseguirsi sui beni storici artistici ed etnoantropologici, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del predetto decreto legislativo; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni storici, artistici ed etnoantropologici in ambito internazionale; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni storici, artistici ed etnoantropologici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previsti agli articoli 60, 70, 95 e 98, del predetto decreto legislativo (art. 9, comma 2, lettere *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)* ed *o)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004). Per quanto riguarda le materie di cui all'art. 9, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004, emanazione di direttive una volta disposta la delega delle stesse nei confronti dei direttori regionali, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai direttori regionali, potere di sostituzione ai direttori regionali in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; collaborazione con l'Istituto centrale del restauro, con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'opificio delle pietre dure, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Musei.*

Attività di competenza in materia di beni storici, artistici ed etnoantropologici cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di indirizzo e coordinamento per la gestione degli istituti e delle sedi museali afferenti alla direzione generale e per il comodato d'uso di beni storici, artistici ed etnoantropologici; emanazione di direttive nell'ambito delle linee di indirizzo impartite dal Ministro per la stipula degli accordi di cui agli articoli 102 e 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o per l'affidamento delle attività di valorizzazione e dei servizi aggiuntivi ai sensi dell'art. 115, comma 3, lettera *b)*, e dell'art. 117 del medesimo decreto legislativo; proposte al capo del Dipartimento per l'elaborazione di percorsi didattici e iniziative di formazione per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico; proposte al capo del Dipartimento per il coordinamento delle iniziative di promozione della Soprintendenza speciale per il Polo museale romano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale napoletano, della Soprintendenza speciale per il Polo museale fiorentino, della Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano; attività di controllo e di approvazione dei bilanci nei confronti delle suddette Soprintendenze speciali per i Poli museali e proposte al capo del Dipartimento per il riparto delle risorse.

Servizio III - *Studi e affari generali.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio storico artistico ed etnoantropologico in Italia e all'estero; autorizzazione del prestito di beni storici, artistici ed etnoantropologici per mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni storici, artistici, ed etnoantropologici dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni sul territorio nazionale o all'estero ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione di rilevante interesse culturale o scientifico di mostre od esposizioni di beni storici, artistici, ed etnoantropologici e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale (art. 9, comma 2, lettere *e)*, *f)*, *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore storico, artistico ed etnoantropologico; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento proposti dai direttori regionali ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; elaborazione di programmi concernenti studi, ricerche ed innovazioni in materia di catalogazione e inventariazione dei beni storici, artistici ed etnoantropologici ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi.

DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHITETTURA E L'ARTE CONTEMPORANEE

Servizio I - *Architettura contemporanea.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica ed urbanistica anche mediante ideazione e,

d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico, artistico e paesaggistico ambientale; dichiarazione dell'importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633; ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica, ai sensi dell'art. 37 del predetto decreto legislativo; promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza della cultura e della qualità architettonica e urbanistica (art. 10, comma 2, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quello del Dipartimento; attività connesse alla sicurezza del patrimonio architettonico contemporaneo; attività nell'ambito del Museo nazionale delle arti del XXI secolo; realizzazione di studi e pubblicazioni nel settore; organizzazione di convegni, seminari e giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Arte contemporanea.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività di competenza in materia di promozione dell'arte contemporanea di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni artistici contemporanei; promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo; diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti (art. 10, comma 2, lettere *a)*, *b)*, *g)*, *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; elaborazione ed attuazione del Piano per l'arte contemporanea; attività di formazione in materia di conoscenza dell'arte contemporanea; attività connesse alla sicurezza del patrimonio artistico contemporaneo; realizzazione di studi e pubblicazioni del settore anche mediante rapporti con sponsor, organizzazione di convegni, seminari, giornate di studio; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; attività nell'ambito del Museo nazionale delle arti del XXI secolo; collaborazione con l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione e con l'Istituto centrale del restauro, al fine di avvalersi delle specifiche competenze degli stessi; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Affari generali.*

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; relazioni sindacali; raccordo con il Servizio di controllo interno, rapporti con la Corte dei conti; parere su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; questioni giuridiche, amministrative, statutarie relative al Museo nazionale delle arti del XXI secolo; vigilanza sulla Fondazione La Triennale di Milano e sull'ente esposizione nazionale La Quadriennale d'arte di Roma (art. 10, comma 2, lettera *i)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004).

ALLEGATO 4

DIPARTIMENTO PER I BENI ARCHIVISTICI E LIBRARI

Servizio I - *Affari generali, controllo, programmazione e bilancio.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale fra uffici centrali e periferici appartenenti a diverse regioni nell'ambito del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; relazioni sindacali; ufficio del consegnatario; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; supporto al Comitato dipartimentale; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; attività preparatoria per la partecipazione del capo Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai comitati tecnico scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro; linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza dei beni archivistici e librari; elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; decisione, sulla base dell'istruttoria curata dalle competenti direzioni generali, dei ricorsi amministrativi previsti agli articoli 16, 69 e 128, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 4, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); cura dei rapporti internazionali avvalendosi anche delle specifiche competenze dell'Osservatorio dei programmi internazionali per le biblioteche; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Conservazione e tecnologia.*

Il Servizio svolge un'attività di supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

proposte al Ministro per l'adozione di provvedimenti in materia di procedure e modalità di catalogazione dei beni archivistici e librari, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (art. 4, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); linee di indirizzo e coordinamento delle conseguenti iniziative in materia di sicurezza del patrimonio culturale (art. 4, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); coordinamento delle attività inerenti il Servizio bibliotecario nazionale e il Sistema archivistico nazionale; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali.

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

Servizio I - *Affari generali, personale e bilancio.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; attività connesse alla promozione della conoscenza del patrimonio archivistico in Italia e all'estero; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; pareri su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attività connesse alla sicurezza del patrimonio archivistico; comitati e commissioni; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; relazioni annuali e raccolte dati statistici; relazioni sullo stato della Pubblica amministrazione per quanto concerne le materie di competenza; pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Archivi statali.*

Attività in materia di archivi di Stato e di archivi statali; coordinamento delle attività delle scuole di archivistica paleografia e diplomatica presso gli archivi di Stato; coordinamento del servizio didattico e dell'attività delle biblioteche presso gli istituti archivistici; verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti allo Stato, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del predetto decreto legislativo, da eseguirsi sui beni archivistici appartenenti allo Stato; autorizzazione del prestito di beni archivistici appartenenti allo Stato per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; approvazione dei piani di conservazione e scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici appartenenti allo Stato dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici appartenenti allo Stato e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; cura delle intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi appartenenti allo Stato e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi (art. 11, comma 2, lettere *c), d), e), f), h), l), m), o), p)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); tenuta degli schedari dei fondi archivistici appartenenti allo Stato; biblioteca della direzione generale; acquisti bibliografici; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Archivi non statali.*

Attività in materia di archivi e documenti non statali; controllo sulle case d'asta e di vendite mobiliari; verifica della sussistenza dell'interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21, comma 1, del predetto decreto legislativo, da eseguirsi sui beni archivistici appartenenti agli enti pubblici e a persone giuridiche private; autorizzazione del prestito di beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del predetto decreto legislativo; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; concessione di contributi per interventi su archivi vigilati; cura delle intese con i competenti organi del Ministero dell'interno per l'individuazione dei documenti di carattere riservato presso gli archivi appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private e per la definizione delle modalità di consultazione dei medesimi; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private e di ogni altra iniziativa a carattere culturale avente ad oggetto i beni medesimi ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione dei beni archivistici; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni archivistici a titolo di prelazione, di acquisto all'esportazione e di espropriazione rispettivamente previste dagli articoli 60, 70, 95 e 98 del predetto decreto legislativo; adozione dei provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni archivistici, ai sensi dell'art. 21 del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; adozione di provvedimenti di competenza dell'amministrazione centrale in materia di circolazione di beni archivistici in ambito internazionale; elaborazione di piani e programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di censimento e inventariazione dei beni archivistici (art. 11, comma 2, lettere *c), d), e), f), g), i), l), m), n), q), r), s)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); per quanto riguarda la materia di cui all'art. 11, comma 2, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 emanazione di direttive una volta disposta la delega della stessa nei confronti dei soprintendenti archivistici, controllo dell'esercizio dei poteri delegati, avocazione della trattazione di specifici affari, annullamento di atti emanati dai soprintendenti archivistici, potere di sostituzione ai medesimi soprintendenti in caso di loro inerzia, revoca della delega stessa; verifica delle attività delegate mediante esame di apposita relazione trimestrale in merito all'esercizio delle funzioni delegate che dia conto delle attività svolte, dei provvedimenti assunti e dei risultati conseguiti; mostre e convegni per il settore di competenza; tenuta degli schedari dei fondi archivistici appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - *Ufficio tecnico.*

Attività di riproduzione e restauro dei beni archivistici; organizzazione di corsi in materia di tecnologia archivistica e restauro dei beni archivistici; competenze in materia di sedi degli istituti archivistici; edilizia archivistica; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER I BENI LIBRARI E GLI ISTITUTI CULTURALI

Servizio I - *Affari generali, personale e bilancio.*

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; pareri su programmi annuali e pluriennali di intervento ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parla-

mentare; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; relazioni sullo stato della pubblica amministrazione per quanto concerne le materie di competenza; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; edilizia bibliotecaria; rapporti, per le materie di competenza, con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; trattazione del contenzioso di competenza della direzione generale.

Servizio II - *Sistema bibliotecario nazionale.*

Attività in materia di biblioteche pubbliche statali, del patrimonio librario statale e non statale nonché dell'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche e della Discoteca di Stato - Museo dell'audiovisivo; sistema bibliotecario nazionale; autorizzazione degli interventi previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da eseguirsi sui beni librari sottoposti a tutela statale; elaborazione dei programmi concernenti studi, ricerche, ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione ed inventariazione dei beni librari; espressione della volontà dell'amministrazione nell'ambito delle determinazioni interministeriali concernenti il pagamento di imposte mediante cessione di beni librari; irrogazione delle sanzioni ripristinatorie e pecuniarie previste dal predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisizioni coattive di beni librari a titolo di prelazione e di espropriazione rispettivamente previste agli articoli 60, 95 e 98 del predetto decreto legislativo; adozione di provvedimenti in materia di acquisti a trattativa privata di beni librari, ai sensi dell'art. 21, del regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363; (art. 12, comma 2, lettere *b)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *o)*, *p)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); competenze in materia di locazioni di immobili sedi di biblioteche; autorizzazioni alla riproduzione di materiale bibliografico; erogazione di contributi a favore di biblioteche non statali; acquisto di opere in continuazione e periodici da destinare alle biblioteche non statali; Biblioteca digitale italiana; mediateche; relazioni annuali e raccolte dati statistici; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza.

Servizio III - *Istituti culturali.*

Competenze in materia di associazioni, fondazioni culturali, Comitati ed edizioni nazionali; erogazione di contributi ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534; erogazione di contributi a Comitati nazionali celebrativi, e ad Edizioni nazionali e ad altri soggetti beneficiari ai sensi della normativa vigente; attività di vigilanza sui soggetti beneficiari di contributi anche attraverso verifiche amministrativo-contabili, ispezioni e controlli (art. 12, comma 2, lettera *n)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); espressione del parere in ordine al riconoscimento giuridico delle persone giuridiche che operano nelle materie di competenza della direzione generale; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza.

Servizio IV - *Promozione del libro e della lettura.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; autorizzazione del prestito di beni librari sottoposti a tutela statale per mostre od esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; deliberazione dell'assunzione in capo al Ministero dei rischi cui sono esposti i beni librari dei quali sia stata autorizzata la partecipazione a mostre ed esposizioni, sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48, comma 5, del predetto decreto legislativo; incentivazione dell'ideazione, della progettazione e della realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a realizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei italiani e stranieri; promozione presso le scuole di ogni ordine e grado della diffusione della letteratura e della saggistica attinenti alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca; premi per la promozione della lettura; contributi per la promozione del prodotto editoriale all'estero e per l'apertura di nuove librerie in Italia (art. 12, comma 2, lettere *c)*, *d)*, *i)*, *l)*, *m)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); erogazione di contributi a favore di riviste e opere librarie di elevato valore culturale; erogazione di contributi a favore degli esportatori del libro italiano nei Paesi extracomunitari e a favore della traduzione; premi nazionali per la traduzione; acquisto di materiale librario per centri di lettura in Italia e all'estero; organizzazione di campagne promozionali per la lettura; organizzazione di convegni; studi e ricerche sul libro, la lettura, la traduzione, l'editoria elettronica e multimediale; mostre del libro in Italia e all'estero; partecipazioni a saloni e fiere internazionali del libro; redazione ed edizioni di pubblicazioni di informazione culturale e bibliografica («Libri e riviste d'Italia», «Quaderni di libri e riviste d'Italia», «Supplementi», «Accademie e biblioteche d'Italia»); contributi per l'innovazione tecnologica delle imprese editoriali a favore degli ipovedenti e dei non vedenti; esecuzione di protocolli di collaborazione culturale bilaterale; scambio di bibliotecari ed esperti con l'estero; dichiarazione del rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni librari e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai sensi dell'art. 48, comma 6, del predetto decreto legislativo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale; autorizzazioni per la riproduzione all'estero di materiale raro e di pregio; promozione di mostre nazionali e internazionali, rassegne editoriali, manifestazioni scientifiche ed espositive; attività di ricerca e di studio per la realizzazione di pubblicazioni; incremento dei fondi delle Biblioteche italiane con materiale librario proveniente dagli Istituti esteri; promozione del libro italiano all'estero; scambi internazionali; comitati e commissioni riguardanti le materie di competenza; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali.

ALLEGATO 5

DIPARTIMENTO PER LA RICERCA L'INNOVAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE

Servizio I - *Affari generali, tematiche trasversali, coordinamento, gestione delle risorse umane.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale appartenente al Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; aree tematiche afferenti le competenze di più servizi del Dipartimento e delle direzioni generali; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; relazioni sindacali; ufficiale rogante dell'amministrazione centrale; ufficio del consegnatario; supporto al Comitato dipartimentale; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza, sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private, costituite sulla base delle direttive del Ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; attività preparatoria per la partecipazione del capo Dipartimento al Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici e ai Comitati tecnico scientifici per le materie di competenza, nonché ad ulteriori comitati, commissioni e gruppi di lavoro; indirizzo e coordinamento degli Istituti

centrali di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004 e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari relativamente all'attività degli stessi; individuazione dei criteri generali in materia di sicurezza del patrimonio culturale e raccordo con il Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici e con il Dipartimento per i beni archivistici e librari per le medesime finalità (art. 5, comma 3, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); coordinamento delle iniziative in materia di Patrimonio mondiale dell'UNESCO (art. 5, comma 3, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); interventi conseguenti ad emergenze nazionali ed internazionali; cura dei rapporti internazionali; proposta al Ministro, sulla base dei programmi elaborati dai capi dei Dipartimenti, dello schema di programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa (art. 5, comma 3, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); raccordo con il Nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici di cui all'art. 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); programmazione e verifica in ordine alla progettualità comunitaria.

Servizio II - *Intese istituzionali e rapporti con il Comitato interministeriale per la programmazione economica.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

promozione e partecipazione alla realizzazione di programmi e progetti da attuarsi in cooperazione con altre amministrazioni; istruttoria degli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) sulla base degli elementi predisposti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); individuazione delle opportunità di finanziamento e realizzazione dei programmi di utilizzo dei cofinanziamenti comunitari e dei programmi di investimento deliberati dal CIPE; predisposizione di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro in materia di beni culturali ai sensi dell'art. 112, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sulla base degli elementi forniti dai Dipartimenti per le materie di rispettiva competenza (art. 5, comma 3, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; promozione ed attuazione delle attività di assistenza tecnica e delle azioni di sistema per il rafforzamento delle strutture e per la diffusione delle metodologie per la verifica e per la valutazione economica degli investimenti.

Servizio III - *Ufficio studi.*

Studi e ricerche in materia di personale: analisi delle professionalità e competenze nel settore culturale; metodologie di indagine per la valutazione delle esigenze di formazione e per l'efficacia degli interventi formativi; tecniche e analisi in materia di organizzazione degli uffici, di distribuzione delle risorse umane; ricerche relative alla tutela, fruizione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali: metodologie di indagine sul pubblico e sui servizi culturali; analisi comparate nazionali (Stato, regioni, enti locali) e internazionali di legislazione e di organizzazione delle strutture; attività editoriale: pubblicazione di documentazione e ricerche; pubblicazione del «Notiziario» del Ministero.

Servizio IV - *Ispettorato.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

attività di conoscenza e accertamento della procedura amministrativa seguita dagli uffici del Ministero; verifiche tecniche e di regolarità amministrativa; proposte di eventuali suggerimenti che costituiscano stimolo agli uffici del Ministero. Il Servizio esplica le sue funzioni sulla base di un proprio programma annuale di attività approvato dal capo del Dipartimento, nonché su richiesta dei capi dei Dipartimenti. Il Servizio presenta al capo del Dipartimento entro il 31 gennaio di ogni anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI IL BILANCIO, LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE

Servizio I - *Affari generali, bilancio e programmazione.*

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi della direzione generale; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; segreteria per il funzionamento del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici, della Conferenza interdipartimentale, del Comitato dipartimentale e delle Commissioni intersettoriali; rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero sulla base dei dati forniti dai dipartimenti oltre che dalle direzioni generali e dalle direzioni regionali per il tramite dei capi dei Dipartimenti competenti; predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, in attuazione delle direttive del Ministro e in coordinamento con gli altri Dipartimenti; redazione delle proposte per la legge finanziaria; attività di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo; istruttoria in ordine al programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza del Ministero e dei relativi piani di spesa; assicurazione del supporto per i programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità e centri di costo; gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; analisi e monitoraggio dei flussi finanziari, dello stato di attuazione dei piani di spesa e delle contabilità speciali; attività di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti; competenze in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; bollettino ufficiale del Ministero; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; collegio arbitrale di disciplina.

Servizio II - *Risorse umane: concorsi, assunzioni, movimenti, mobilità, formazione e aggiornamento professionale del personale; relazioni sindacali e contrattazione collettiva.*

Attività relative alla definizione degli organici; concorsi, assunzioni e allocazione delle risorse umane a livello interdipartimentale, anche su proposta dei direttori regionali; movimenti e mobilità del personale fra amministrazioni diverse; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; mobilità del personale a livello interdipartimentale, anche su proposta dei direttori regionali, d'intesa con i capi dei Dipartimenti interessati; comandi e collocamento fuori ruolo; esame istanze di assunzione a vario titolo; servizio civile sostitutivo e volontariato; valutazione delle esigenze e programmazione dei corsi di formazione e aggiornamento professionale; organizzazione dei corsi formazione e aggiornamento professionale del personale e stipula delle convenzioni necessarie per la loro realizzazione; gestione delle disponibilità finanziarie e delle sedi per la realizzazione dei corsi ivi compresa la scuola di formazione di Oriolo Romano; relazioni sindacali e attuazione delle direttive del Ministro e del capo Dipartimento in materia di politiche del personale e contrattazione collettiva e per l'emanazione di indirizzi ai direttori regionali ai fini dell'applicazione dei contratti collettivi e per la stipula di accordi decentrati.

Servizio III - *Stato giuridico ed economico del personale, cessazioni e trattamento pensionistico.*

Stato giuridico e trattamento economico del personale dell'amministrazione centrale e periferica; tenuta del ruolo del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero; anagrafe delle prestazioni e incarichi dei pubblici dipendenti; collocamento in aspettativa; trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale dell'amministrazione centrale; amministrazione dei fondi relativi alle competenze accessorie del personale dell'amministrazione periferica ivi compresa la gestione unificata delle spese strumentali individuate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; versamenti previdenziali; interventi assistenziali; erogazione dei buoni pasto; istruttoria per il riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza; matricola; tenuta e aggiornamento dei fascicoli personali; cause di servizio ed equo indennizzo; cessazioni dal servizio e trattamento pensionistico; riconoscimento dei servizi; costituzione di posizioni assicurative; indennità una-tantum.

Servizio IV - *Ufficio del contenzioso e dei procedimenti disciplinari.*

Attività concernenti il contenzioso del lavoro: controversie riguardanti lo stato giuridico, economico e di carriera del personale; nomina dei rappresentanti dell'amministrazione in giudizio e nelle sedi di conciliazione e coordinamento dell'attività di rappresentanza a livello nazionale; contenzioso concernente questioni relative a materie di competenza del Dipartimento nonché a materie non attribuibili alle competenze degli altri Dipartimenti; procedimenti disciplinari; recupero dei crediti per danno all'Erario derivanti da decisioni di condanna della Corte dei conti per responsabilità patrimoniale; amministrazione delle spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborsi della spesa di patrocinio legale, nonché amministrazione delle spese per l'assicurazione contro i rischi professionali e le responsabilità dei dirigenti; fermi amministrativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

DIREZIONE GENERALE PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA PROMOZIONE

Servizio I - *Affari generali - Qualità dei servizi e statistica.*

Organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; gestione e funzionamento dei servizi generali; relazioni sindacali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento con la cura dei rapporti internazionali; revisione e monitoraggio della Carta dei servizi, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; analisi delle domande di servizi; coordinamento degli uffici per le relazioni con il pubblico del Ministero; monitoraggio della soddisfazione degli utenti; controllo dei flussi informativi, rilevazioni ed elaborazione dei dati statistici pertinenti all'attività del Ministero, anche con adempimenti relativi al Sistema statistico nazionale, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; studi e ricerche statistiche, monitoraggi e indagini demoscopiche; sviluppo dell'integrazione delle diverse banche dati, generali e settoriali; analisi e riorganizzazione dei processi primari e di autoamministrazione (Business Project Reingeneering); realizzazione della trasparenza amministrativa mediante sistemi di gestione tecnologicamente avanzati, tra cui il sistema di protocollo informatizzato.

Servizio II - *Comunicazione, promozione e marketing.*

Elaborazione strategica e operativa del Piano annuale di comunicazione in cooperazione con i Dipartimenti; comunicazione istituzionale del Ministero mediante strumenti tradizionali ed innovativi in raccordo con gli altri Dipartimenti e rapporti con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri; sviluppo e gestione del portale della cultura; gestione e implementazione del sito web istituzionale e coordinamento degli altri siti dell'amministrazione; progettazione e realizzazione di campagne di promozione, pubblicitarie e di divulgazione in campo sia nazionale che internazionale; pianificazione e coordinamento delle manifestazioni nazionali e internazionali di promozione e di comunicazione; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; raccordo con i servizi di promozione degli altri Dipartimenti; promozione, consulenza, verifica e monitoraggio generale in ordine alle convenzioni stipulate dagli istituti del Ministero con soggetti privati per la gestione dei servizi aggiuntivi e di eventuali ulteriori servizi da affidare in concessione; ricerche e sperimentazioni nel campo dell'economia applicata al patrimonio culturale con attenzione agli aspetti del marketing e di promozione dell'immagine dei beni e delle attività culturali, negli aspetti economici, organizzativi e gestionali.

Servizio III - *Gestione e sviluppo del Sistema informativo automatizzato, tecnologie e infrastrutture.*

Formulazione di piani per le politiche di innovazione tecnologica; coordinamento di attività e progetti volti alla digitalizzazione del patrimonio culturale; attività concernenti lo sviluppo della società dell'informazione, ai livelli nazionale e comunitario; pianificazione, progettazione, sviluppo e gestione dei Sistemi informativi automatizzati (S.I.A.) dal disegno strategico ai piani d'azione; elaborazione del Piano triennale per l'informatica; ricerche, studi di fattibilità e sperimentazione di modelli innovativi per l'ammodernamento, anche in attuazione delle direttive per l'*e-government*; monitoraggio e verifica dell'attuazione di piani e progetti, anche con tecniche di *assessment* e *benchmarking*; sviluppo e gestione dell'infrastruttura tecnologica, dalla rete all'automazione d'ufficio; sperimentazione di nuove soluzioni tecnologiche per la fornitura di servizi in rete; controllo di qualità del *software*; sperimentazione dell'*open source*; rapporto con le altre direzioni generali e con le direzioni regionali, ai fini dell'ottimale uso dei S.I.A. e dello sviluppo delle applicazioni informatiche; coordinamento dei referenti territoriali per i S.I.A.; sportello all'uso dei S.I.A. e consulenza per gli uffici centrali e periferici; formazione informatica e elaborazione di piattaforma tecnologica per la formazione a distanza.

ALLEGATO 6

DIPARTIMENTO PER LO SPETTACOLO E LO SPORT

Servizio I - *Affari generali e bilancio, programmazione, risorse umane.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

cura, coordinamento e organizzazione degli affari generali e funzionamento dei servizi comuni del Dipartimento; organizzazione e gestione delle risorse umane e strumentali assegnate al solo Dipartimento e mobilità del personale nell'ambito del Dipartimento; assegnazione delle risorse finanziarie alle direzioni generali; coordinamento, direzione e controllo delle direzioni generali afferenti al Dipartimento; raccordo con gli altri Dipartimenti; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti, anche ai fini della relazione al Parlamento sul rendiconto generale dello Stato e con gli altri organi di controllo; relazioni sindacali; attività preparatoria per la valutazione dei dirigenti del solo Dipartimento; ufficio del consegnatario; attività propedeutica e istruttoria per la conferenza Stato-regioni e province autonome; supporto al Comitato dipartimentale; relazioni con il pubblico per le attività del solo Dipartimento; segreteria per il coordinamento ed il funzionamento della Consulta territoriale per le attività cinematografiche, del Comitato per i problemi dello spettacolo, della Commissione per la cinematografia e per le Commissioni consultive del settore dello spettacolo; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio; gestione del protocollo informatico e della firma digitale; gestione degli archivi e dei flussi documentali dei servizi del Dipartimento; direttive per l'organizzazione, la gestione e il controllo degli archivi e dei flussi documentali del Dipartimento; tenuta degli elenchi informa-

tici relativi alle imprese cinematografiche e delle altre banche dati necessarie ai fini istituzionali delle direzioni generali; elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nei settori di competenza, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004; predisposizione di atti e provvedimenti concernenti il bilancio del Dipartimento; monitoraggio e verifica dei piani di spesa per il raggiungimento degli obiettivi sulla base degli indirizzi del Ministro; controllo di gestione delle attività dei servizi del Dipartimento; raccordo e interazione con il Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione, al fine della predisposizione di proposte in materia di intese istituzionali di programma Stato-regioni e di accordi di programma quadro nelle materie di competenza.

Servizio II - *Diritto d'autore, Osservatorio dello spettacolo. Raccordo delle attività istituzionali.*

Il Servizio assicura il supporto al capo del Dipartimento nelle seguenti linee di attività:

attività del Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore e delle Commissioni speciali istituite in seno al Comitato; attività di vigilanza sulla Società italiana autori ed editori (SIAE) e in tale ambito: istruttoria per l'approvazione dello statuto e del bilancio consuntivo, istruttoria per la nomina e la sostituzione dei consiglieri d'amministrazione nominati dal Ministro, nonché per la proposta di nomina del presidente, approvazione annuale dei criteri di ripartizione dei proventi dei diritti, attività connesse alla comunicazione del bilancio preventivo, nonché del regolamento sulla gestione del fondo di solidarietà, approvazione del regolamento elettorale, apposizione preventiva del visto sui fogli del registro pubblico speciale delle opere cinematografiche tenuto dalla Società medesima; tenuta del registro pubblico generale delle opere protette nonché adempimenti di legge relativi all'obbligo del deposito ed alla registrazione delle opere stesse; erogazione di contributi in favore dell'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, gli scultori, i musicisti, gli scrittori e gli autori drammatici e della Cassa nazionale di assistenza ai compositori, autori e librettisti di musica popolare; rapporti con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), d'intesa con il Ministero degli affari esteri, per il recepimento delle normative internazionali e comunitarie in materia di proprietà intellettuale nell'ordinamento giuridico italiano; competenze del Ministero con riferimento al Comitato per la tutela della proprietà intellettuale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed in materia di contrasto alla pirateria e lotta alla contraffazione; pubblicazione del periodico «Bollettino del servizio per il diritto d'autore»; attività dell'Osservatorio dello spettacolo; raccolta e analisi di dati relativi al settore dello spettacolo; attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia, sentite le direzioni generali competenti per materia; attività di studio e progetti culturali; esercizio dei diritti dell'azionista nello specifico settore di competenza sulla base delle direttive del Ministro; partecipazione, anche per il tramite dei competenti direttori generali, a persone giuridiche pubbliche o private costituite sulla base delle direttive del ministro per l'esercizio delle attività di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; attività di partecipazione agli organi collegiali; cura dei rapporti internazionali; convenzioni; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

DIREZIONE GENERALE PER IL CINEMA

Servizio I - *Affari generali e revisione cinematografica.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di film e rilascio di nulla osta all'esportazione di film nazionali; segreteria amministrativa delle sezioni della Commissione di revisione cinematografica; autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Produzione, distribuzione, esercizio e industrie tecniche.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore della produzione e della distribuzione cinematografica a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28; attività di competenza in ordine agli interventi finanziari a favore dell'esercizio cinematografico e delle industrie tecniche, a valere sul predetto Fondo; erogazione e monitoraggio dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche; riconoscimento dell'attestato di qualità e corresponsione del premio di qualità attribuito ai lungometraggi riconosciuti di nazionalità italiana; attività connesse alla denuncia di inizio lavorazione del film; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio III - *Promozione delle attività cinematografiche.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per la promozione delle attività cinematografiche in Italia ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28: contributi per progetti, promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per le programmazioni stagionali; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; contributi per la conservazione e il restauro del patrimonio filmico nazionale ed internazionale in possesso di enti o soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale e di festival e rassegne di interesse nazionale ed internazionale di opere cinematografiche da parte di soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro; contributi per la pubblicazione, diffusione, conservazione di riviste e opere a carattere storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, riguardanti la cinematografia, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica; attività in ordine alle associazioni nazionali e circoli di cultura cinematografica; concessione di premi agli esercenti delle sale d'essai e delle sale delle comunità ecclesiali o religiose; finanziamenti alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia, alla Fondazione La Biennale di Venezia - sezione cinema, e a Cinecittà Holding S.p.a.; istruttoria per l'approvazione del programma di attività di Cinecittà Holding S.p.a. e della relativa rendicontazione; vigilanza sulla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia (art. 15, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - *Attività cinematografiche all'estero.*

Attività di competenza in ordine alla promozione e alla gestione degli accordi di coproduzione e codistribuzione cinematografica; concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni all'estero, anche a carattere non permanente, promosse od organizzate da enti pubblici e privati senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico; erogazione di con-

tributi per lo sviluppo dei progetti promossi da associazioni senza scopo di lucro e fondazioni, che contribuiscono a sostenere iniziative per la codistribuzione di film; erogazione di contributi per le imprese di esportazione di film italiani; attività relative ai programmi Eurimages e Media; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.

DIREZIONE GENERALE
PER LO SPETTACOLO DAL VIVO E LO SPORT

Servizio I - *Affari generali e attività sportive.*

Raccordo con le attività di comunicazione e di promozione svolte dal Dipartimento per la ricerca, l'innovazione e l'organizzazione - Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione; organizzazione e amministrazione delle risorse umane e strumentali assegnate alla direzione generale; mobilità del personale assegnato alla direzione generale; affari generali, gestione delle risorse finanziarie di competenza, programmazione e controllo di gestione della direzione generale; raccordo con il Servizio di controllo interno; rapporti con la Corte dei conti; relazioni sindacali; gestione e funzionamento dei servizi generali; tenuta del protocollo informatico, organizzazione, gestione degli archivi e dei flussi documentali della direzione generale; gestione dei sistemi informativi; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; raccordo con il Dipartimento nella cura dei rapporti internazionali; rapporti con enti ed istituzioni intergovernative che hanno competenza in materia di sport, in particolare con l'Unione europea, il Consiglio d'Europa, l'UNESCO e la WADA - Agenzia mondiale anti-doping (art. 16, comma 2, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); rapporti con gli organismi sportivi e con gli altri soggetti operanti nel settore dello sport (art. 16, comma 2, lettera *f)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); funzioni e compiti in materia di prevenzione del doping e della violenza nello sport (art. 16, comma 2, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); vigilanza sul Comitato olimpico nazionale italiano e sull'Istituto per il credito sportivo (art. 16, comma 2, lettera *h)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004) e sulla Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (Sportass); competenze in ordine alle attività sportive agonistiche ed amatoriali e di impiantistica sportiva; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; attuazione delle misure di sicurezza ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni limitatamente alla sede di servizio ove situata in ambito diverso da quella del Dipartimento; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio II - *Attività musicali.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività musicali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: attività concertistiche e orchestrali nonché complessi bandistici; attività concertistiche stabili; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale; soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione; enti di promozione musicale; realizzazione di concorsi anche a premi di composizione ed esecuzione musicale; attività di perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi; progetti speciali per la promozione di particolari linguaggi o tradizioni musicali; attività musicali all'estero; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare.

Servizio III - *Attività teatrali.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Ente teatrale italiano (ETI), Fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), Fondazione La Biennale di Venezia - settore teatro, Accademia nazionale d'arte drammatica «Silvio D'Amico», teatri stabili ad iniziativa pubblica e privata, teatri stabili di innovazione, imprese di produzione teatrale, teatro di figura e di artisti di strada, organismi di promozione e formazione del pubblico, gestori di sale teatrali, progetti di promozione, divulgazione e informazione nel campo teatrale nonché per perfezionamento professionale di quadri artistici, tecnici ed amministrativi nel settore teatrale, rassegne e festival teatrali, progetti speciali e per tourneé all'estero, produzione, distribuzione e formazione operanti nelle aree meno servite. Attività di competenza in ordine agli interventi di cui legge 15 dicembre 1998, n. 444, e 21 dicembre 1999, n. 513; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge. Vigilanza sull'Ente teatrale italiano (ETI) e sull'Istituto nazionale del dramma antico (INDA) (art. 16, comma 2, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 173/2004); verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi da parte del Ministero; espressione del parere, nelle materie di competenza, al capo del Dipartimento in ordine all'attività di vigilanza sulla Fondazione La Biennale di Venezia; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

Servizio IV - *Attività liriche.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della lirica ordinaria e della lirica tradizionale; vigilanza sulle fondazioni lirico sinfoniche e monitoraggio sull'attività delle stesse; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; recupero sovvenzioni; pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza.

Servizio V - *Attività di danza e per le attività circensi e dello spettacolo viaggiante.*

Attività di competenza in ordine agli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza, delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti. In tale ambito erogazione di contributi in favore dei soggetti e delle attività di seguito elencate: Accademia nazionale di danza, soggetti pubblici e privati che attuano iniziative di valorizzazione e promozione disposte dall'amministrazione, compagnie di danza, soggetti per la promozione e formazione del pubblico nel settore della danza, gestori della sale che ospitano spettacoli di danza, imprese dello spettacolo viaggiante per danni derivanti da eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; rassegne e festival di rilevanza nazionale o internazionale, attività di danza all'estero, ulteriori attività di danza finalizzate alla promozione di particolari linguaggi o tradizioni della danza, attività circensi in Italia, iniziative di spettacoli circensi all'estero; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per spettacoli viaggianti; acquisto di nuovi impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali per le attività circensi; iniziative promozionali e per iniziative assistenziali ed educative; ristrutturazioni di aree attrezzate per l'esercizio dell'attività circense; erogazione di contributi per danni conseguenti ad eventi fortuiti e per difficoltà di gestione; autorizzazione per l'esercizio di parchi di divertimento; autorizzazione di competenza a cittadini extracomunitari che esercitano attività di spettacolo in Italia nei casi previsti dalla legge; recupero sovvenzioni, pignoramenti presso terzi; attività in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore di competenza; predisposizione degli elementi ai fini della risposta agli atti di indirizzo e controllo parlamentare e agli atti di sindacato ispettivo parlamentare; trattazione del contenzioso per le materie di competenza.

04A11044

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 25 ottobre 2004.

Autorizzazione al laboratorio «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 20 ottobre 2004 dal «Laboratorio chimico merceologico della Laci S.r.l.», ubicato in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2/14, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002, l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il «Laboratorio chimico merceologico della Laci Srl», ubicato in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2/14, nella persona del responsabile ing. Lino Prezioso, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore oleicolo, aventi valore ufficiale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la susistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2004

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All II
Esteri metilici degli acidi grassi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All X-A
Esteri metilici degli acidi grassi – isomeri trans	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All X-A + X-B
Numero di perossidi	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All III
Polifenoli Totali	MI 9-23 Rev. 7 2004
Spettrofotometrica (UV)	Reg CEE 2568/91 11/07/1991 GU CEE L 248 05/09/91 All IX

04A11069

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 ottobre 2004.

Revoca del decreto 20 ottobre 2003 recante la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Società cooperativa Othieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ozieri.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista il decreto ministeriale n. 400/2003 del 20 ottobre 2003 con il quale la società cooperativa «Società cooperativa Othieri - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ozieri (Sassari), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Giovanni Filippo Cherchi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 48/03 del 21 ottobre 2003, con la quale il tribunale di Sassari ha dichiarato il fallimento della nominata società cooperativa;

Considerato che il decreto di liquidazione coatta amministrativa è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 279 del 1° dicembre 2003, in data successiva alla sentenza di fallimento;

Visto l'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto di revocare il citato provvedimento di liquidazione coatta amministrativa per ragioni legate alla salvaguardia degli interessi creditori dei terzi, coinvolti nella procedura fallimentare del sodalizio;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 400/2003 in data 20 ottobre 2003, con il quale è stata disposta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa indicata in premessa, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10924

DECRETO 21 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «CO.RE.CO. - Consorzio regionale cooperative del Lazio», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1989 con il quale la società cooperativa «CO.RE.CO. - Consorzio regionale cooperative del Lazio», con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Aldo Annulli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota in data 15 giugno 2004 con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Vincenzo De Sensi, nato a Lamezia Terme (Catanzaro) il 31 marzo 1970, domiciliato in Roma, piazza Barberini n. 12, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Aldo Annulli, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10926

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vittoria - Soc. coop. a r.l.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 maggio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Vittoria - Soc. coop. a r.l.», con sede in Alessandria, codice fiscale 01600380065 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Paolo Luigi Bruno, nato ad Acqui Terme (Alessandria) il 25 aprile 1959 ed ivi residente in via Goito n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10927

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Gestione e servizi aziendali - Soc. coop. a r.l.», in Biella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 28 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Gestioni e servizi aziendali - Soc. coop. a r.l.», con sede in Biella, codice fiscale 01759680026 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e la dott.ssa Emanuela Nicolo, nata a Biella il 13 febbraio 1967 ed ivi domiciliata in via Mazzini n. 3, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10928

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «Sintesi - Sistemi industriali e tecnologie dei sistemi informativi - Soc. coop. a r.l.», in Genova, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Sintesi - Sistemi industriali e tecnologie dei sistemi informativi - Soc. coop. a r.l.», con sede in Genova, codice fiscale 02702750106 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Stefano Marastoni, nato a Castelnuovo né Monti (Reggio Emilia) il 1° settembre 1959, domiciliato in Genova, via B. Bisagno, n. 4/I, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 21 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10929

DECRETO 21 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Nuova Italtrans - Soc. coop. a r.l.», in Ovada, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 29 giugno 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Italtrans - soc. coop. a r.l.» con sede in Ovada (Alessandria) (codice fiscale 01664050067) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Roberto Murari, nato a Tortona (Alessandria) il 12 ottobre 1969 ed ivi domiciliato in piazza Ester Mietta, n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10994

DECRETO 25 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «CON.A.L. (Consorzio alimentari Lazio) - Società cooperativa a responabilità limitata», in Tarquinia, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 12 luglio 2004 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuto, viste le problematiche dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Decreta:

Art. 1.

La società «CON.A.L. (Consorzio Alimentari Lazio) - Società cooperativa a responsabilità limitata», in liquidazione, con sede in Tarquinia (Viterbo), codice fiscale 00598060564 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori avv. Maria Teresa Fulco, nata a Reggio Calabria il 19 febbraio 1963, domiciliata in Roma, via XImenes n. 25, avv. Stefano Petrillo, nato a Roma, il 1° giugno 1971, domiciliato in Albano Laziale (Roma), via Rossini n. 6, dott. Fabrizio Ricciardi, nato a Roma, il 4 maggio 1974, domiciliato in Roma, via Prato Cornelio n. 120, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10925

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Euro Servizi soc. coop. a r.l.», in Gaglianico.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 2003 con il quale la società «Euro Servizi soc. coop. a r.l.», con sede in Gaglianico (Biella) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il rag. Domenico Fazzini ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto:

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Calato nato a Napoli il 3 luglio 1964, domiciliato in Lecco, Corso Matteotti, n. 8/a, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Domenico Fazzini, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10993

DECRETO 25 ottobre 2004.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa Multi Service», in Cuneo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 2003 con il quale il rag. Domenico Fazzini è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Multi Service», con sede in Cuneo, già posta in liquidazione coatta amministrativa con decreto ministeriale 19 febbraio 2002;

Vista la nota con la quale è stato comunicato il decesso del nominato commissario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario deceduto;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Paolo Calato nato a Napoli il 3 luglio 1964, domiciliato in Lecco, Corso Matteotti, n. 8/a, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Domenico Fazzini, deceduto.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10995

DECRETO 25 ottobre 2004.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ager. Sibaris - Soc. coop. a r.l.», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 marzo 2003 e successivo accertamento in data 25 ottobre 2003 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «Ager. Sibaris - soc. coop. a r.l.», con sede in Cassano allo Ionio (Cosenza) (codice fiscale 02273320784) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il prof. Giuseppe Calabria, nato a Paludi (Cosenza) il 4 gennaio 1949, con studio in Largo Mantova n. 8 - Rossano Scalo (Cosenza), è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 ottobre 2004

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A10996

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 novembre 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e Bologna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e Bologna.

Ravenna nei giorni: 18 ottobre 2004, dalle ore 10 alle ore 12,30 e il giorno 26 ottobre 2004, dalle ore 8 alle ore 11, in entrambi i giorni causa assemblea del personale.

Bologna nei giorni 22 ottobre 2004, dalle ore 12 alle ore 13 causa sciopero e il giorno 26 ottobre 2004, causa assemblea sindacale, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Attribuzioni del direttore regionale.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art.13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4, art. 7 comma 1).

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 4 novembre 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A10992

PROVVEDIMENTO 5 novembre 2004.

Accertamento del mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme di seguito riportate;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, il giorno 18 ottobre 2004, intera giornata.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazione.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce da circostanziata comunicazione di mancato funzionamento per il periodo sopra indicato, eseguita dall'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze, cui ha fatto seguito il parere favorevole espresso in merito dalla Procura generale della Repubblica di Firenze.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni.

Firenze, 5 novembre 2004

Il direttore regionale: BASTIANACCI

04A11127

AGENZIA DELLE DOGANE

DETERMINAZIONE 12 novembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Perugia.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 54827 del 27 ottobre 2004 della direzione regionale per il Lazio e l'Umbria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Perugia;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Perugia

A far data dal 22 novembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Perugia, dipendente dalla direzione regionale per il Lazio e l'Umbria.

Vengono altresì istituite e attivate le seguenti sezioni operative territoriali:

aeroporto Sant'Egidio;

Foligno.

Alla data di cui al comma 1 è soppressa la circoscrizione doganale di Perugia.

L'Ufficio delle dogane di Perugia che comprende le sezioni operative di cui al comma 2, ha competenza territoriale sulla provincia di Perugia ed assume le competenze della soppressa circoscrizione doganale di Perugia e, relativamente alla provincia di Perugia, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni.

La sezione operativa territoriale aeroporto Sant'Egidio assume le competenze della soppressa sezione doganale di aeroporto Sant'Egidio.

La sezione operativa territoriale di Foligno, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, ha competenza territoriale sull'omonimo comune e sui comuni di Trevi, Castel Ritaldi, Campello sul Clitunno e Spoleto.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Perugia vengono attribuite le specifiche competenze del direttore della soppressa circoscrizione doganale di Perugia e, relativamente alla provincia di Perugia, del direttore dell'Ufficio tecnico di finanza di Terni.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Perugia è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Perugia assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed i cassieri delle sezioni operative territoriali di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli Uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 12 novembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11193

DETERMINAZIONE 12 novembre 2004.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Terni.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle dogane, deliberato dal Comitato direttivo in data 5 dicembre 2000, integrato con delibere del 14 dicembre 2000 e del 30 gennaio 2001;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle dogane deliberato dal Comitato direttivo il 5 dicembre 2000 coordinato con le modifiche approvate nella seduta del Comitato direttivo del 7 maggio 2001, ed in particolare l'art. 7, che definisce la struttura

organizzativa e le attività degli uffici delle dogane e l'art. 9, comma 2, il quale stabilisce che il direttore dell'Agenzia con uno o più atti interni assume i provvedimenti necessari per l'attivazione delle nuove unità organizzative e per l'assegnazione delle relative risorse;

Visto il decreto ministeriale n. 1390 del 28 dicembre 2000, che ha reso esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli dal 62 al 65 del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Vista la nota prot. n. 54826 del 27 ottobre 2004 della direzione regionale per il Lazio e l'Umbria relativa alla proposta di istituzione dell'Ufficio delle dogane di Terni;

Ritenuta la necessità di attivare i nuovi uffici delle dogane;

Considerato, infine, che al riguardo è stata preventivamente attivata l'informativa con le organizzazioni sindacali;

ADOTTA

la seguente determinazione:

Art. 1.

Istituzione e attivazione dell'Ufficio delle dogane di Terni

A far data dal 22 novembre 2004 viene istituito ed attivato, in via sperimentale, l'Ufficio delle dogane di Terni, dipendente dalla direzione regionale per il Lazio e l'Umbria.

Viene altresì istituita e attivata la sezione operativa territoriale di Rieti.

Alla data di cui al comma 1 sono soppressi:

l'Ufficio tecnico di finanza di Terni;

la dogana di Terni;

la sezione doganale di Rieti.

L'Ufficio delle dogane di Terni che comprende la sezione operativa di Rieti, ha competenza territoriale sulle province di Terni e di Rieti ed assume le competenze:

1) relativamente alla provincia Terni:

della soppressa dogana di Terni;

della soppressa circoscrizione doganale di Perugia;

del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni.

2) relativamente alla provincia di Rieti:

della soppressa sezione doganale di Rieti;

della circoscrizione doganale di Roma I;

del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni.

La circoscrizione doganale di Roma I mantiene la competenza territoriale sulle province di Roma, Frosinone e Viterbo.

La sezione operativa territoriale di Rieti assume, in relazione alle attività di accertamento nel settore doganale e delle accise, le competenze della soppressa sezione doganale di Rieti e, relativamente alla provincia di Rieti, del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni.

Al direttore dell'Ufficio delle dogane di Terni vengono attribuite le specifiche competenze dei direttori della soppressa circoscrizione doganale di Perugia e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni, relativamente alla provincia di Terni e dei direttori della circoscrizione di Roma I e del soppresso Ufficio tecnico di finanza di Terni in relazione alla provincia di Rieti.

A decorrere dalla data di cui al comma 1, l'Ufficio delle dogane di Terni è strutturato, in conformità a quanto previsto dall'art. 7, comma 3, del regolamento di amministrazione ai fini dello svolgimento delle funzioni assegnate, nelle aree di gestione dei tributi, delle verifiche dei controlli e delle attività antifrode, di gestione del contenzioso e di assistenza e informazione agli utenti e in un ufficio di staff per le attività di programmazione e controllo operativo, affari generali gestione risorse e audit interno, analisi dei rischi e audit di impresa.

Il responsabile dell'area gestione dei tributi dell'Ufficio delle dogane di Terni assume le competenze, in materia contabile, di ricevitore capo ed ha alle sue dirette dipendenze il cassiere dell'area stessa ed il cassiere della sezione operativa territoriale di cui al comma 2.

Fino all'emanazione del regolamento di servizio del personale degli uffici delle dogane rimangono in vigore le disposizioni del regolamento di servizio per il personale delle dogane, approvato con regio decreto 22 maggio 1941, n. 1132, e quelle per il personale delle imposte di fabbricazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1962, n. 83, in quanto applicabili.

Roma, 12 novembre 2004

Il direttore: GUAIANA

04A11194

CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE

DETERMINAZIONE 27 ottobre 2004.

Modifica dell'articolo 10 del regolamento di organizzazione e funzionamento. (Determinazione n. 3).

IL PRESIDENTE

Visto il decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, «Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 9, comma 2, prevede che il Consorzio per area di ricerca scienti-

fica e tecnologica di Trieste operi sulla base di regolamenti per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visti l'art. 8, comma 4, e gli ivi richiamati commi 9 e 10 dell'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, che prevedono che i regolamenti approvati dall'organo competente siano trasmessi al Ministero per il controllo di legittimità e di merito e che, in assenza di rilievi nel termine perentorio di sessanta giorni, gli stessi debbano essere emanati dagli enti;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del consorzio di data 4 marzo 2003, n. 10, con la quale veniva approvato il «Regolamento di organizzazione e funzionamento» del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste;

Vista la nota di data 6 marzo 2003, prot. n. CDA/MF/1263, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale risulta pervenuta in data 7 marzo 2003, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 7 maggio 2003;

Vista la determinazione del Presidente n. 1 di data 7 maggio 2003 con la quale veniva emanato il «;Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente»;

Vista la successiva nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di data 9 maggio 2003, prot. n. 512, con la quale veniva richiesto il riesame degli articoli 8 e 13 del succitato regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione del Consorzio di data 17 giugno 2003, n. 31, con la quale venivano approvate le modifiche agli articoli 8 e 13 del «Regolamento di organizzazione e funzionamento», così come richieste dal MIUR;

Vista la nota di data 1° luglio 2003, prot. n. 3586 e la nota di data 23 luglio 2003, prot. n. CDA/LV/4154, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale tutta la documentazione risultava pervenuta in data 29 luglio 2003 per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 29 settembre 2003;

Vista la determinazione del Presidente n. 4 di data 29 settembre 2004 con la veniva nuovamente emanato il «Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ente» con le modifiche agli articoli 8 e 13 come richiesti dal MIUR;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del Consorzio di data 14 settembre 2004, n. 39, con la quale venivano approvate le modifiche all'articolo 10, I comma, del «Regolamento di organizzazione e funzionamento»;

Vista la nota di data 15 settembre 2004, prot. n. CDA/BP/5408, con la quale la citata deliberazione veniva trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al quale risulta pervenuta in data 15 settembre 2004, per cui il silenzio assenso previsto dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, risulta essersi prodotto alla data del 15 novembre 2003;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di data 5 ottobre 2004, prot. n. 874, con la quale veniva approvata la richiesta di modifica dell'art. 10 del regolamento stesso;

EMANA:

L'art. 10, I comma del regolamento di contabilità come di seguito riportato:

«Il Direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, ed è scelto tra dirigenti con alta esperienza presso pubbliche amministrazioni, o tra esperti di elevata qualficazione professionale in campo amministrativo o aziendale. L'incarico può essere attribuito per il periodo massimo previsto dalla normativa vigente per i dirigenti di livello generale delle amministrazioni dello Stato».

Trieste, 27 ottobre 2004

Il presidente: PEDICCHIO

04A11157

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università di «Tor Vergata» emanato con decreto rettorale del 10 marzo 1998 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 77 del 2 aprile 1998;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370;

Vista la delibera del senato accademico del 21 ottobre 2004 con la quale si fa notare che per mero errore materiale nella modifica dell'art. 23, comma 3, è stato indicato il numero di nove membri;

Decreta:

A rettifica del decreto rettorale n. 771 del 12 marzo 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 78 del 3 aprile 2001, l'art. 23 dello statuto è il seguente:

«Art. 23 - *(Il nucleo di valutazione d'Ateneo)*. — 1. È istituito nell'Università il nucleo di valutazione d'Ateneo, con il compito di verificare, anche mediante analisi e valutazioni comparative, la realizzazione degli obiettivi, la correttezza ed economicità della gestione, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, l'efficacia dell'attività didattica, la validità degli interventi di sostegno al diritto allo studio, l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle strutture di ricerca, didattiche e di servizio, ferma la garanzia della libertà dell'insegnamento e della ricerca.

2. Il nucleo presenta al rettore relazioni periodiche sui risultati della verifica; il rettore trasmette copia della relazione, con eventuali sue osservazioni, al direttore amministrativo e agli organi centrali dell'Università, mettendola a disposizione delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio. Il nucleo di valutazione trasmette le prescritte relazioni ai competenti organi ministeriali, conformemente alla normativa vigente.

3. Il nucleo di valutazione si compone di otto membri nominati dal rettore, su designazione del senato accademico, di cui sei professori di ruolo in rappresentanza di ciascuna delle facoltà di Ateneo, e due esperti, anche esterni, in discipline che attengono alle tecniche di valutazione, al controllo di gestione e alle scienze dell'organizzazione. Fa altresì parte del nucleo di valutazione, uno studente, eletto fra i rappresentanti degli studenti nel senato accademico.

4. Il nucleo dura in carica un periodo di tre anni accademici e i componenti possono essere confermati nell'incarico per non più di una volta; il senato accademico redige un regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento. Il nucleo si avvale di una unità organizzativa messa a sua disposizione dall'Università.

6. Il nucleo di valutazione ed i gruppi di lavoro si avvalgono della collaborazione di tutti gli uffici centrali e delle strutture decentrate dell'Università, nonché dei comitati per la didattica e il diritto allo studio.».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2004

Il rettore: FINAZZI AGRÒ

04A11148

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso di preselezione per l'ammissione al Master formativo per l'attribuzione delle posizioni organizzative, ai sensi dell'articolo 26 del CCNL 2002-2005, comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 17 maggio 2004, e dell'articolo 6 del CCNI della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sottoscritto in data 15 settembre 2004.

In attuazione dell'art. 26 del CCNL 2002-2005 comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2004 e dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 15 settembre 2004, è indetta la procedura di preselezione per l'ammissione al Master formativo finalizzato all'attribuzione delle posizioni organizzative.

Destinatario di 50 posizioni organizzative è il personale appartenente alla III Area, in possesso del diploma di laurea, che appartiene ai ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, o che sia in servizio presso la stessa in posizione di comando o di fuori ruolo nell'ambito della Tabella C allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 luglio 2003 o ai sensi dell'art. 39, comma 22, della legge n. 449/1997, della legge n. 230/1988, della legge n. 137/2002 e dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 492/1999.

Non sono ammessi quanti sono stati assunti ai sensi di provvedimenti straordinari (ordinanze) o come estranei nelle strutture di diretta collaborazione, quanti non sono titolari di un rapporto di impiego (consulenti, esperti, ecc.), il personale appartenente alle Forze Armate o alle Forze di Polizia di Stato, i dipendenti appartenenti a categorie sottratte alla contrattazione collettiva di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, il personale di prestito in servizio per effetto di disposizioni o provvedimenti diversi da quelli indicati nel precedente comma.

Il personale di ruolo in distacco presso altre Amministrazioni, ove risultasse in graduatoria per l'attribuzione delle 50 posizioni organizzative, dovrà rinunciare al distacco e rientrare in Presidenza.

Il candidato deve presentare una domanda di partecipazione secondo il modello allegato entro e non oltre le ore 17,00 del 3 dicembre 2004.

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, secondo le seguenti modalità:

consegna a mano al DRUS - Servizio formazione - dal lunedì al venerdì con orario 10,00 - 17,00. In tal caso il giorno di arrivo è stabilito dal timbro e dalla data apposti sulla domanda stessa dal funzionario incaricato della ricezione che ne rilascia la ricevuta;

invio tramite fax al Servizio formazione al numero 06/67794155;

spedizione per e-mail con richiesta di conferma di lettura all'indirizzo r.dirocco@governo.it

Alla domanda non dovrà essere allegata alcuna documentazione.

I requisiti sopra richiamati devono essere posseduti anteriormente alla data di emanazione del presente avviso.

Con lettera dei Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali verrà comunicata l'eventuale esclusione dei partecipanti non in possesso dei requisiti richiesti.

La procedura preselettiva consiste in una prova scritta a risposta sintetica, tesa ad accertare le conoscenze di base sulle seguenti tematiche:

1) organizzazione e funzionamento delle PP.AA.;

2) ordinamento e gestione del personale;

3) gestione dei servizi generali delle P.A.;

4) la comunicazione ed i rapporti con i cittadini;

5) il sistema di valutazione e controllo;

6) i processi decisionali;

7) l'innovazione tecnologica nelle P.A.

Per ciascuna tematica sarà estratto un quesito a risposta aperta (non più di 25 righe).

Il candidato dovrà rispondere a tre quesiti, a scelta tra quelli estratti.

La prova si svolgerà il giorno 21 dicembre 2004 presso la sede dell'ISA - Istituto superiore antincendi - via del Commercio n. 11, con inizio alle ore 10,00. I partecipanti dovranno presentarsi alle ore 9,30 muniti del tesserino di riconoscimento o, solo nel caso non lo posseggano, di altro documento valido.

Con successivo provvedimento sarà nominata la commissione esaminatrice che provvederà alla valutazione delle prove scritte di preselezione.

Per la valutazione degli elaborati, la commissione avrà a disposizione 30,0 punti per ciascuna risposta elaborata, fino ad un massimo di 90,0 punti.

I primi cento tra i partecipanti che avranno ottenuto i migliori punteggi saranno ammessi alla frequenza del Master formativo che si svolgerà presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione secondo le modalità previste dal Piano di formazione 2004-2005 dell'11 ottobre 2004.

Il Master si concluderà con la stesura di una tesi. L'esame finale consisterà in un colloquio da sostenersi sulle materie trattate nel corso del programma nonché sulla valutazione della tesi finale sviluppata da ciascun partecipante.

Il punteggio ottenuto nelle prove finali del Master verrà sommato a quello conseguito nell'esame di preselezione e su tale base verrà stilata la graduatoria per l'attribuzione delle 50 posizioni organizzative.

In caso di parità di punteggio sia nella preselezione che nella graduatoria, sarà data preferenza al candidato più giovane.

Il dirigente del Servizio formazione è responsabile del procedimento di preselezione avviato con il presente avviso.

Roma, 16 novembre 2004

Il Capo del Dipartimento per le risorse umane e strumentali
FIORENTINO

ALLEGATO *A*

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SEGRETARIATO GENERALE - DIPARTIMENTO PER LE RISORSE UMANE E STRUMENTALI

Domanda di partecipazione alla preselezione di ammissione al Master di cui all'art. 6 del CCNI - PCM del 17.09.2001

COGNOME ____________ NOME

LUOGO E DATA DI NASCITA ______________________ ____________

RESIDENZA, ABITAZIONE E TELEFONO ______________________________

______________ ______________________________________ ______________

AMMINISTRAZIONE DI APPARTENENZA ______________________________

DIPARTIMENTO/UFFICIO DELLA PCM ______________________________

SERVIZIO PRESSO IL QUALE E' ASSEGNATO ______________________________

TELEFONO ______________________ FAX ________

E-MAIL ________ ______________________

AREA DI APPARTENENZA

DIPLOMA DI LAUREA IN ______________________ CONSEGUITA IL ____________

PRESSO L'UNIVERSITA' ______________________________

La presente dichiarazione costituisce autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445.

DATA ____________ FIRMA ______________________________

04A11198

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato onorario in Mahé (Seychelles)

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Claudio Izzi, Console onorario in Mahé (Seychelles), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Nairobi);

6) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazioni e legalizzazioni;

7) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

8) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

9) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

10) rinnovo dei passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

11) sostituzione del libretto passaporti esaurito nelle pagine, mantenendo la stessa scadenza del precedente, dopo aver interpellato, caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

12) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

13) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi della documentazione relativa al rilascio di visti;

14) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

15) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Nairobi, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

16) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

17) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

18) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Nairobi;

19) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

20) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A10958

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario di Rio Grande

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis)

Decreta:

Il sig. Marco Antonio Estima Antonacci, Vice Console onorario in Rio Grande (Brasile), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi ed aeromobili;

3) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo con l'obbligo di informarne tempestivamente il consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

5) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

6) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre della documentazione relativa al rilascio di visti;

7) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

8) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e per conoscenza, al Consolato generale d'Italia in Porto Alegre;

9) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

10) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 ottobre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A10959

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti.

Con decreto interministeriale in data 8 ottobre 2004, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche agli articoli 11 e 12 dello statuto e al regolamento sulle modalità di votazione per la elezione dei componenti il Comitato nazionale dei delegati di Inarcassa - Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, adottate dal comitato dei delegati nell'adunanza del 1º e 2 aprile 2004, nei testi certificati ed attestati per estratto dal libro verbali di Inarcassa, rispettivamente, con repertorio n. 21709 e n. 21710, dal dott. Luciana Fiumara, notaio in Roma, in data 28 giugno 2004.

04A10956

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Revoca dell'autorizzazione alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a.», ad esercitare l'impianto, in Cremona, e concessione di nuova autorizzazione.

Con decreto ministeriale 2 novembre 2004 alla «Magazzini generali fiduciari della Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a.» viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale l'impianto sito in Cremona, via dell'Annona n. 17, e, nel contempo, tale autorizzazione viene concessa alla «B.S.L. Bertola servizi logistici S.p.a.», con sede in Pavia, via Veneroni n. 18, a seguito di cessione di ramo di azienda.

04A10957

MINISTERO DELLA SALUTE

Applicazione dei principi e delle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione, relative ai medicinali per uso umano, compresi quelli in fase di sperimentazione, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2003/94/CE della Commissione dell'8 ottobre 2003.

Il Ministero della salute richiama l'attenzione delle aziende farmaceutiche sulla direttiva della Commissione citata in rubrica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 262 del 14 ottobre 2003 e qui di seguito riprodotta.

Si ricorda che i principi e le linee guida contenuti in tale direttiva sono immediatamente e automaticamente applicabili nell'ordinamento italiano in base agli espressi rinvii contenuti nell'art. 3, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 (secondo cui l'autorizzazione alla produzione di medicinali è sospesa o, nelle ipotesi più gravi, revocata, se «... non sono stati rispettati i principi e le linee guida delle norme di buona fabbricazione dei medicinali fissati dalla normativa comunitaria ...») e all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211 (secondo il quale il direttore tecnico che opera per colui che fabbrica o importa medicinali da sottoporre a sperimentazione clinica vigila affinché «*a)* nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati in Italia, ogni lotto di medicinali sia stato prodotto e controllato secondo i requisiti di buona pratica di fabbricazione dei medicinali di uso umano stabiliti dalla normativa comunitaria, ...; *b)* nel caso di medicinali in fase di sperimentazione fabbricati in un Paese terzo, ogni lotto di fabbricazione sia stato prodotto e controllato secondo norme di buona pratica di fabbricazione almeno equivalenti a quelle stabilite dalla normativa comunitaria ...»).

DIRETTIVA 2003/94/CE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2003

che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ([1]), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/63/CE ([2]), in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

(1) Tutti i medicinali per uso umano fabbricati o importati nella Comunità, compresi i medicinali destinati all'esportazione, devono essere prodotti conformemente ai principi e alle linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione.

(2) Tali principi e linee direttrici sono stabiliti nella direttiva 91/356/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce i principi e le direttrici sulle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano ([3]).

(3) L'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali a uso umano ([4]), prescrive che siano elaborate, secondo le linee direttrici sulle buone prassi di fabbricazione, indicazioni dettagliate sugli elementi di cui tener conto nel valutare i medicinali in fase di sperimentazione prodotti per il rilascio dei lotti nella Comunità.

(4) È perciò necessario ampliare e adeguare le norme della direttiva 91/356/CEE per comprendervi le buone prassi di fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione.

(5) Poiché occorre modificare la maggior parte delle disposizioni della direttiva 91/356/CEE, a fini di chiarezza l'intera direttiva deve essere sostituita.

(6) Per garantire la conformità ai principi e alle linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione, è necessario stabilire norme dettagliate riguardanti le ispezioni delle autorità competenti e una serie di obblighi del fabbricante.

([1]) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.
([2]) GU L 159 del 27.6.2003, pag. 46.
([3]) GU L 193 del 17.7.1991, pag. 30.
([4]) GU L 121 dell'1.5.2001, pag. 34.

(7) Tutti i fabbricanti devono sottoporre le operazioni di fabbricazione a un'efficace sistema di gestione della qualità; ciò richiede l'adozione di un sistema di garanzia della qualità farmaceutica.

(8) È necessario stabilire principi e linee direttrici di buone prassi di fabbricazione anche per quanto riguarda gestione della qualità, personale, siti e impianti, documentazione, produzione, controllo di qualità, subappalto, reclami, richiami del prodotto e autoispezione.

(9) Per tutelare le persone addette agli esperimenti clinici e garantire la possibilità di risalire all'origine dei medicinali in fase di sperimentazione, sono necessarie norme specifiche sull'etichettatura di tali prodotti.

(10) I provvedimenti di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente sui medicinali a uso umano, di cui all'articolo 121 della direttiva 2001/83/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente direttiva fissa i principi e le linee direttrici relative alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali per uso umano la cui fabbricazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 40 della direttiva 2001/83/CE e dei medicinali per uso umano in fase di sperimentazione la cui fabbricazione è soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 13 della direttiva 2001/20/CE.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si applicano le seguenti definizioni:

1) «Medicinale», qualsiasi prodotto rispondente alla definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE.

2) «Medicinale in fase di sperimentazione», qualsiasi prodotto rispondente alla definizione dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 2001/20/CE.

3) «Fabbricante», qualunque persona impegnata in attività per le quali è necessaria l'autorizzazione di cui all'articolo 40, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2001/83/CE, o di cui all'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE.

4) «Persona qualificata», la persona di cui all'articolo 48 della direttiva 2001/83/CE o di cui all'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE.

5) «Garanzia della qualità farmaceutica», la somma di tutte le precauzioni messe in atto per garantire che i medicinali o i medicinali in fase di sperimentazione abbiano la qualità richiesta per l'uso cui sono destinati.

6) «Buone prassi di fabbricazione», la parte di garanzia della qualità che assicura che i medicinali siano prodotti e controllati secondo norme di qualità adeguate all'uso cui sono destinati.

7) «Mascheramento», oscuramento intenzionale dell'identità di un medicinale in fase di sperimentazione secondo le istruzioni del garante.

8) «Smascheramento», rivelazione dell'identità di un prodotto mascherato.

Articolo 3

Ispezioni

1. Mediante le reiterate ispezioni, di cui all'articolo 111, paragrafo 1, della direttiva 2001/83/CE e di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2001/20/CE, gli Stati membri fanno sì che i fabbricanti rispettino i principi e le linee direttrici delle buoni prassi di fabbricazione fissate dalla presente direttiva. Gli Stati membri tengono altresì conto della compilazione delle procedure comunitarie sulle ispezioni e lo scambio di informazioni pubblicata dalla Commissione.

2. Per interpretare i principi e linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione, i fabbricanti e le autorità competenti tengono conto delle linee direttrici dettagliate di cui all'articolo 47, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE, pubblicate dalla Commissione nella «Guida alle buone prassi di fabbricazione dei medicinali e dei medicinali in fase di sperimentazione».

Articolo 4

Conformità alle buone prassi di fabbricazione

1. Il fabbricante fa sì che le operazioni di fabbricazione siano conformi alle buone prassi di fabbricazione e all'autorizzazione di fabbricazione. Questa disposizione si applica anche ai medicinali destinati esclusivamente all'esportazione.

2. Per i medicinali e i medicinali in fase di sperimentazione importati da paesi terzi, l'importatore garantisce che essi rispondano a norme di fabbricazione almeno equivalenti a quelle valide nella Comunità.

L'importatore di medicinali garantisce inoltre che tali medicinali siano prodotti da fabbricanti debitamente autorizzati allo scopo. L'importatore di medicinali in fase di sperimentazione garantisce che tali medicinali siano prodotti da fabbricanti notificati alle autorità competenti e da queste abilitati allo scopo.

Articolo 5

Conformità all'autorizzazione all'immissione in commercio

1. Il fabbricante si accerta che tutte le operazioni di fabbricazione dei medicinali soggetti a un'autorizzazione di immissione in commercio siano eseguite in conformità alle informazioni fornite nella relativa domanda di autorizzazione approvata dalle competenti autorità.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, il fabbricante si accerta che tutte le operazioni di fabbricazione rispondano alle informazioni fornite dal garante ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE e accettate dalle competenti autorità.

2. Il fabbricante riesamina a intervalli regolari i propri metodi di fabbricazione alla luce del progresso tecnico e scientifico e dello sviluppo dei medicinali in fase di sperimentazione.

Quando sia necessario una modifica del fascicolo di autorizzazione all'immissione in commercio o della domanda di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, la richiesta di modifica va presentata alle competenti autorità.

Articolo 6

Sistema di garanzia della qualità

Il fabbricante istituisce e mette in opera un efficace sistema di garanzia della qualità farmaceutica, che implichi l'attiva partecipazione del personale direttivo e degli addetti ai vari dipartimenti.

Articolo 7

Personale

1. In ogni sito produttivo, il fabbricante dispone di sufficiente personale, di competenza e qualifiche idonee, per realizzare l'obiettivo di garantire la qualità farmaceutica.

2. I compiti del personale direttivo e di controllo, compresa la persona qualificata responsabile dell'applicazione della messa in opera delle buone prassi di fabbricazione sono definite in appositi mansionari. I rapporti gerarchici sono definiti in un organigramma. Organigrammi e mansionari sono approvati ai sensi delle procedure interne del fabbricante.

3. Al personale di cui al paragrafo 2 è conferita l'autorità necessaria per il corretto esercizio delle sue funzioni.

4. Il personale riceve una formazione iniziale e permanente, di cui è verificata l'efficacia, vertente in particolare sulla teoria e la pratica della nozione di garanzia della qualità e delle buone prassi di fabbricazione ed eventualmente su specifici requisiti della fabbricazione dei medicinali in fase di sperimentazione.

5. Sono organizzati e seguiti corsi di igiene adeguati alle attività da svolgere. Essi riguardano soprattutto la salute, l'igiene e l'abbigliamento del personale.

Articolo 8

Stabilimenti e impianti

1. L'ubicazione, la progettazione, la costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli stabilimenti e degli impianti di produzione sono adeguate alle attività da svolgervi.

2. Gli stabilimenti e gli impianti di produzione sono disposti, progettati e fatti funzionare in modo da minimizzare rischi di errore e da permettere pulizia e manutenzione efficaci onde evitare contaminazioni, contaminazioni incrociate e, in genere, effetti deleteri sulla qualità del prodotto.

3. Gli stabilimenti e gli impianti da usare in fasi del processo produttivo decisive per la qualità dei prodotti sono sottoposti a adeguate prescrizioni e omologazione.

Articolo 9

Documentazione

1. Il fabbricante istituisce e aggiorna un sistema di documentazione basato su specifiche, formule di fabbricazione, istruzioni di lavorazione e di imballaggio, procedure e registrazioni per ogni operazione produttiva eseguita. La documentazione è chiara, veritiera, aggiornata. Sono tenute a disposizione procedure prestabilite e condizioni della produzione generale e i documenti specifici alla produzione di ciascun lotto. Tale insieme di documenti permette di ricostruire l'iter di fabbricazione di ogni lotto e le modifiche introdotte durante lo sviluppo di un medicinale in fase di sperimentazione.

La documentazione sui lotti di un medicinale è conservata per almeno un anno dalla data di scadenza dei lotti cui si riferisce o almeno per cinque anni dal rilascio degli attestati di cui all'articolo 51, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE, qualunque sia il periodo più lungo.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, la documentazione dei lotti è conservata per almeno cinque anni dal completamento o dalla sospensione formale dell'ultimo esperimento clinico in cui il lotto è stato usato. Il garante o, se è diverso, il titolare dell'autorizzazione alla immissione in commercio è responsabile della conservazione dei documenti necessari a tale autorizzazione ai sensi dell'allegato I della direttiva 2001/83/CE se necessari a un'autorizzazione successiva.

2. Se invece di documenti scritti si usano sistemi di elaborazione elettronici, fotografici o d'altro tipo, il fabbricante convalida preventivamente i sistemi, provando che i dati verranno adeguatamente memorizzati per il periodo previsto. I dati memorizzati da tali sistemi sono resi disponibili in forma semplice e leggibile e forniti alle autorità competenti su loro richiesta. I dati memorizzati in forma elettronica vanno protetti contro perdite o danneggiamenti, per esempio mediante metodi quali la duplicazione o la produzione di copie di riserva trasferite su altri sistemi di stoccaggio; sono inoltre conservate piste di controllo.

Articolo 10

Produzione

1. Le varie operazioni di produzione sono effettuate secondo istruzioni e procedure prestabilite e in base a buone prassi di fabbricazione. Risorse adeguate e sufficienti sono destinate ai controlli durante la produzione. Procedure deviate e difetti di produzione vanno documentati e accuratamente investigati.

2. Sono presi adeguati provvedimenti tecnico-organizzativi per evitare contaminazioni incrociate e miscele. Per i medicinali in fase di sperimentazione, particolare attenzione è prestata alla manipolazione dei prodotti durante e dopo ogni operazione di mascheramento.

3. Per i medicinali, ogni nuova fabbricazione o modifica importante alla produzione di un medicinale è convalidata. Fasi critiche dei processi produttivi formano regolarmente oggetto di nuova convalida.

4. Per i medicinali in fase di sperimentazione è eventualmente convalidato l'intero processo di fabbricazione tenendo conto della fase di sviluppo del prodotto. Sono convalidate almeno le fasi più importanti, per esempio la sterilizzazione. Tutte le fasi di progettazione e sviluppo del processo produttivo sono minuziosamente documentate.

Articolo 11

Controllo di qualità

1. Il fabbricante istituisce e mantiene un sistema di controllo della qualità, posto sotto la responsabilità di una persona adeguatamente qualificata e indipendente dalla produzione.

Tale persona dispone o può accedere a uno o più laboratori di controllo della qualità dotati di personale adeguato e di strumenti atti ad analizzare e testare le materie prime, i materiali da imballaggio e i prodotti intermedi e finali.

2. Per i medicinali, compresi quelli importati da paesi terzi, si può ricorrere a laboratori esterni ai sensi dell'articolo 12 della presente direttiva e dell'articolo 20, lettera b), della direttiva 2001/83/CE.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, il garante fa sì che il laboratorio esterno si conformi ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2001/20/CE, prescritti dalla competente autorità. Quando i prodotti sono importati da paesi terzi, le analisi non sono obbligatorie.

3. Durante il controllo finale del prodotto finito, prima della distribuzione o dell'immissione in commercio o dell'utilizzazione per sperimentazione clinica, il sistema di controllo della qualità tiene conto, oltre che dei risultati delle analisi, anche di informazioni essenziali come le condizioni di produzione, i controlli nel corso del processo, l'esame dei documenti di fabbricazione, la conformità del prodotto alle specifiche e l'imballaggio definitivo.

4. I campioni di ogni lotto di medicinale finito sono conservati per almeno un anno dalla data di scadenza.

Per i medicinali in fase di sperimentazione, sono conservati, per almeno due anni dal completamento o dalla sospensione formale dell'ultimo esperimento clinico in cui il lotto è stato usato, qualunque sia il periodo più a lungo, campioni sufficienti di ogni lotto di prodotto alla rinfusa e delle principali componenti d'imballaggio usate per ogni lotto di prodotto finito.

A meno che lo Stato membro di fabbricazione non richieda per legge un periodo più lungo, i campioni delle materie prime usate nel processo di fabbricazione, esclusi solventi, gas o acqua, sono conservati per almeno due anni dall'autorizzazione del medicinale. Tale periodo può essere abbreviato se il periodo di stabilità della materia prima, indicato nella specifica che la riguarda, è più breve. Tutti i campioni vanno tenuti a disposizione delle autorità competenti.

D'accordo con l'autorità competente, si possono definire altre condizioni di campionamento e di conservazione delle materie prime e di taluni medicinali fabbricati singolarmente o in piccola quantità, ovvero se il loro immagazzinamento solleva particolari problemi.

Articolo 12

Appalto di operazioni

1. Ogni operazione di fabbricazione, o operazione collegata, affidate contrattualmente a terzi, forma oggetto di un contratto scritto.

2. Il contratto definisce chiaramente le responsabilità delle parti e in particolare l'obbligo dell'appaltatore di rispettare le buone prassi di fabbricazione e il modo in cui la persona qualificata responsabile della certificazione di ciascun lotto deve esercitare le proprie funzioni.

3. L'appaltatore non può subappaltare alcun lavoro affidatogli senza una autorizzazione scritta del committente.

4. L'appaltatore rispetta i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione e si sottopone alle ispezioni effettuate dalle autorità competenti di cui all'articolo 111 della direttiva 2001/83/CE e all'articolo 15 della direttiva 2001/20/CE.

Articolo 13

Reclami, richiamo del prodotto e smascheramento d'emergenza

1. Per i medicinali, il fabbricante mette in opera un sistema che registri ed esamini i reclami e un sistema efficace di richiamo rapido, in qualunque momento, dei medicinali nella rete di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo relativo a difetti e informa l'autorità competente di tutti i difetti che possano dar luogo a richiami o ad anormali limitazioni delle forniture e, nei limiti del possibile, indica i paesi di destinazione.

I richiami sono effettuati in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 123 della direttiva 2001/83/CE.

2. Per i medicinali in fase di sperimentazione, il fabbricante istituisce, insieme al garante, un sistema che registri ed esamini i reclami e un sistema efficace di richiamo rapido in qualunque momento dei medicinali in fase di sperimentazione già immessi nel circuito di distribuzione. Egli registra ed esamina ogni reclamo riguardante difetti e informa l'autorità competente di tutti i difetti che possano dar luogo a richiami o ad anormali limitazioni delle forniture.

Per i medicinali in fase di sperimentazione vanno indicati tutti i siti di prova e nei limiti del possibile, anche i paesi di destinazione.

In caso di medicinale in fase di sperimentazione di cui sia stata autorizzata l'immissione in commercio, il fabbricante di tale medicinale, insieme al garante, informa il titolare dell'autorizzazione di ogni possibile difetto del medicinale autorizzato.

3. Se necessario ad accelerare un richiamo di cui al paragrafo 2, il garante predispone una procedura per lo smascheramento urgente di prodotti mascherati. La procedura garantisce che l'identità del prodotto mascherato sia rivelata solo nella misura del necessario.

Articolo 14

Autoispezione

In seno al sistema di garanzia della qualità, il fabbricante effettua ripetute autoispezioni per controllare l'applicazione e il rispetto delle buone prassi di fabbricazione e proporre i necessari correttivi. Le autoispezioni sono registrate, come pure tutti i successivi correttivi.

Articolo 15

Etichettatura

L'etichettatura di un medicinale in fase di sperimentazione è tale da tutelarne l'oggetto e garantirne la rintracciabilità, da consentire l'identificazione dei prodotti e degli esami e da permettere l'uso adeguato del medicinale in fase di sperimentazione.

Articolo 16

Abrogazione della direttiva 91/356/CEE

La direttiva 91/356/CEE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 17

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 aprile 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo delle norme e la tavola di concordanza tra tali norme e quelle della direttiva.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali da essi adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2003.

Per la Commissione
Erkki LIIKANEN
Membro della Commissione

04A11195

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vicks Vaporub»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 880 del 15 ottobre 2004

Medicinale: VICKS VAPORUB.

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Cesare Pavese n. 385, c.a.p. 00144, Italia, codice fiscale 05269321005.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito iridicate:

A.I.C. n. 021625049 - «Unguento» vasetto 90 g, varia a: «Unguento per uso inalatorio» vasetto 90 g (sospesa);

A.I.C. n. 021625052 - «Unguento» vasetto 40 g, varia a: «Unguento per uso inalatorio» vasetto 40 g (sospesa);

A.I.C. n. 021625064 - «Unguento» vasetto 50 g, varia a «Unguento per uso inalatorio» vasetto 50 g;

A.I.C. n. 021625076 - «Unguento» vasetto 100 g, varia a: «Unguento per uso inalatorio» vasetto 100 g.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «"Unguento" vasetto 90 g» (A.I.C. n. 021625049), «"Unguento" vasetto 40 g» (A.I.C. n. 021625052), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A11070

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Inderal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 882 del 15 ottobre 2004

Medicinale: INDERAL.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio - Milano, Palazzo Volta - via F. Sforza, c.a.p. 20080, Italia, codice fiscale 00735390155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 020854028 - «30 compresse 40 mg» varia a: «40 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 020854030 - «50 compresse 40 mg» varia a: «40 mg compresse» 50 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 020854067 - «Graduale» 28 capsule 160 mg varia a: «160 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule (sospesa);

A.I.C. n. 020854081 - «Graduale» 28 capsule 80 mg varia a: «80 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per le confezioni «50 compresse 40 mg» (A.I.C. n. 020854030), «"Graduale" 28 capsule 160 mg» (A.I.C. n. 020854067), sospese per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A11071

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Starcef»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 883 del 15 ottobre 2004

Medicinale: STARCEF.

Titolare A.I.C.: F.I.R.M.A. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via di Scandicci, 37, c.a.p. 50143, Italia, codice fiscale 00394440481.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025859012 - «250 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 250 mg + fiala solvente 1 ml, varia a: «250 mg/1 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 250 mg + fiala solvente 1 ml;

A.I.C. n. 025859024 - «500 mg polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 500 mg + 1 fiala solvente 1,5 ml, varia a: «500 mg/1,5 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 500 mg + fiala solvente 1,5 ml;

A.I.C. n. 025859036 - «1 g polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone da 1 g + 1 fiala solvente 3 ml, varia a: «1 g/3 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere da 1 g + fiala solvente 3 ml.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Medipo»

Estratto determinazione A.I.C. n. 996 del 4 novembre 2004

Medicinale: MEDIPO.

Titolare A.I.C.: Mediolanum Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via San G. Cottolengo, 15, c.a.p. 20143, Italia, codice fiscale 01689550158.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Medipo è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)»;

a:

«Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es: esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardiovascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione d altri fattori di rischio e di altre terapie ca rdioprotettive (vedere 5.1).»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 028370017 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 028370029 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370043 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 028370106 - «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 028370118 - «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aplactin»

Estratto determinazione A.I.C. n. 997 del 4 novembre 2004

Medicinale: APLACTIN.

Titolare A.I.C.: UPSA S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Virgilio Maroso, 50, c.a.p. 00142, Italia, codice fiscale 09649610152.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Aplactin è indicato:

In aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.»;

a:

«Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti farmacologici (es: esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

Prevenzione primaria.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia da moderata a grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta (vedere 5.1).

Prevenzione secondaria.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto del miocardio o angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio (vedere 5.1).

Post-trapianto.

Riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto in pazienti sottoposti a terapia immunosoppresiva a seguito di trapianto d'organo solido (vedere 4.2, 4.5, 5.1).»;

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027786019 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027786021 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027786033 - «40 mg compresse» 14 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"10 mg compresse" 20 compresse» (A.I.C. n. 027786019), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pravaselect»

Estratto determinazione A.I.C. n. 998 del 4 novembre 2004

Medicinale: PRAVASELECT.

Titolare A.I.C.: A. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Sette Santi, 3, c.a.p. 50131, Italia, codice fiscale 00395270481.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche, da:

«Pravaselect è indicato:

In aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata.

Nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale).

Per la prevenzione della malattia coronarica in soggetti di sesso maschile senza storia di infarto miocardico, in cui persista una condizione di ipercolesterolemia nonostante la dieta ipocolesterolemizzante.»;

a:

«Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, in aggiunta alla dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti farmacologici (es: esercizio fisico, riduzione del peso corporeo) sia risultata inadeguata.

Prevenzione primaria.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con ipercolesterolemia da moderata a grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta (vedere 5.1).

Prevenzione secondaria.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto del miocardio o angina pectoris instabile e con livelli normali o elevati di colesterolo, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio (vedere 5.1).

Post-trapianto.

Riduzione dell'iperlipidemia post-trapianto in pazienti sottoposti a terapia immunosoppresiva a seguito di trapianto d'organo solido (vedere 4.2, 4.5, 5.1)»

relativamente alle condizioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027309018 - «20 mg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 027309020 - «10 mg compresse» 20 compresse (sospesa);

A.I.C. n. 027309022 - «40 mg compresse» 14 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «"10 mg compresse" 20 compresse» (A.I.C. n. 027309020), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia della presente determinazione decorrerà dalla data di entrata in vigore della determinazione di revoca della sospensione.

04A11075

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sinvacor»

Estratto determinazione A.I.C. n. 999 del 4 novembre 2004

Medicinale: SINVACOR.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via G. Fabbroni n. 6, c.a.p. 00191, Italia, codice fiscale 00422760587.

Variazione A.I.C.: modifica indicazioni terapeutiche, da:

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si approva la modifica delle indicazioni terapeutiche.

«Sinvacor è indicato:

in aggiunta alla dieta in pazienti affetti da ipercolesterolemia primaria inclusa ipercolesterolemia familiare (variante eterozigote) o iperlipemia mista (corrispondente ai tipi IIa e IIb della classificazione di Fredrickson) quando la risposta alla dieta e ad altre misure non farmacologiche è inadeguata;

nei pazienti con cardiopatia coronarica per ridurre il rischio di mortalità dovuta a malattia coronarica, di eventi coronarici, di infarto miocardico, di eventi cerebrovascolari e il rischio di essere sottoposti ad interventi di rivascolarizzazione (bypass aorto-coronarico e angioplastica coronarica percutanea transluminale)»;

a:

«Ipercolesterolemia.

Trattamento della ipercolesterolemia primaria o della dislipidemia mista, come integratore della dieta, quando la risposta alla dieta e ad altri trattamenti non farmacologici (es: esercizio fisico, riluzione del peso corporeo) è inadeguata.

Trattamento della ipercolesterolemia familiare omozigote come integratore della dieta e di altri trattamenti di ipolipemizzanti (es. LSD aferesi) o se tali trattamenti non sono appropriati.

Prevenzione cardiovascolare.

Riduzione della mortalità e della morbilità cardiovascolare in pazienti con malattia aterosclerotica cardio vascolare manifesta o diabete mellito, con livelli di colesterolo normali o aumentati, come coadiuvante per la correzione di altri fattori di rischio e di altre terapie cardioprotettive (vedere 5.1)»,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 027209016 - «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse;

A.I.C. n. 027209028 - «20 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209042 - «40 mg compresse rivestite con film» 10 compresse;

A.I.C. n. 027209105 - 20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse;

A.I.C. n. 027209117- «40 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A11074

Comunicato di rettifica concernente la modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Top-Nitro».

Nella parte del comunicato: «Estratto provvedimento A.I.C. n. 763 del 28 luglio 2004» relativo al medicinale TOP-NITRO, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2004, alla pag. 53, seconda colonna, ove è indicato:

«Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028564019 "2,5 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti, varia a: "2,5 mg/24 h - cerotti transdermici" 15 cerotti (sospesa)»,

si legga:

«Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028564019 - "2,5 mg/24 h cerotti transdermici" 15 cerotti varia a: "2,5 mg/die cerotti transdermici" 15 cerotti (sospesa)».

04A11073

AUTORITÀ DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO

Adozione del Piano di bacino, stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (articolo 1, comma 1) e n. 365/2000 (articolo 1-*bis*, comma 1-*bis*).

Si comunica che con delibera n. 132 del 5 ottobre 2004 il comitato istituzionale dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio ha provveduto ad adottare il Piano di bacino stralcio per l'assetto idrogeologico (P.A.I.), ai sensi delle leggi n. 183/1989 (articoli 17 e 18), n. 267/1998 (art. 1, comma 1) e n. 365/2000 (art. 1-*bis*, comma 1-*bis*).

Il Piano di bacino, stralcio assetto idrogeologico e la relativa documentazione sono depositate presso la sede dell'Autorità di bacino pilota del fiume Serchio.

Fino all'approvazione del Piano di bacino stralcio assetto idrogeologico, le norme di Piano dichiarate immediatamente vincolanti dall'art. 44, comma 2 delle norme stesse, assumono valenza di norme di salvaguardia del piano adottato.

La delibera di comitato istituzionale n. 132 del 5 ottobre 2004 è consultabile sul sito internet dell'Autorità di bacino del fiume Serchio www.serchio-autoritadibacino.it

04A10955

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PAVIA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione n. 177 del 27 ottobre 2004 la giunta camerale ha nominato conservatore del registro delle imprese di Pavia, a far data dal 15 novembre 2004, la dott.ssa Maria Cinzia Bargelli, dirigente dell'ente.

04A10971

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401271/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.